SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 maggio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

99A3343

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 maggio 1999, n. 124.

Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Accesso ai ruoli del personale docente)

1. L'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato «testo unico», è sostituito dal seguente:

«Art. 399. - *(Accesso ai ruoli)* – *1* L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale

di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

2. All'articolo 400 del testo unico, al comma 1 sono premessi i seguenti:

«*01* I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonchè del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

02. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.

03. I bandi relativi al personale educativo, nonchè quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda».

3. All'articolo 400 del testo unico, dopo il comma 15, è inserito il seguente:

«15-*bis*. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche».

4. Il comma 17 dell'articolo 400 del testo unico è sostituito dal seguente:

«*17* Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente».

5. Il comma 18 dell'articolo 400 del testo unico è abrogato.

6. L'articolo 401 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 401. - *(Graduatorie permanenti)* - *1* Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimeno dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo

la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a princìpi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonchè delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

7 Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative».

7. All'articolo 404 del testo unico, il comma 14 e il secondo periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente, la costituzione delle commissioni esaminatrici e l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli, sono abrogati.

Art. 2.

(Norme transitorie relative al personale docente)

1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4.

3. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola

elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonchè gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del corso ed è presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 36.630 milioni per l'anno 1999, si provvede con le disponibilità di pari importo di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che vengono conservate in bilancio alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

5. I commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

Art. 3.

(Personale docente, assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori delle Accademie e dei Conservatori)

1. All'articolo 270 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti.»;

b) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione è subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento, di una effettiva disponibilità di cattedre e di posti.»;

c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«*10*-bis. Le graduatorie restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.»;

d) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«*13*. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per le graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni scolastiche».

2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonchè nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto o superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere; all'onere derivante dallo svolgimento della predetta sessione riservata si provvede entro il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 4;

c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.

3. Alla sessione di cui al comma 2, lettera *b)*, sono ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle Accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei Conservatori di musica o negli Istituti musicali pareggiati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo.

4. All'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti si provvede secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.

(Supplenze)

1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.

4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a princìpi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.

8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.

9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.

10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.

11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola», pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.

12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed ATA delle Accademie e dei Conservatori.

13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.

Art. 5.

(Insegnanti tecnico-pratici e utilizzazioni presso gli enti e le associazioni di cui all'articolo 456, comma 2, del testo unico)

1. All'articolo 5 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1*-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge

in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonchè degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.»;

b) al comma 4, primo periodo, sono soppresse le parole: «i docenti tecnico-pratici e»; al medesimo comma 4, secondo periodo, sono soppresse le parole: «i docenti tecnico-pratici o».

2. Al comma 12 dell'articolo 326 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delle assegnazioni di cui all'articolo 105, comma 7, del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima».

Art. 6.

(Personale amministrativo, tecnico e ausiliario – ATA)

1. L'articolo 551 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 551. - *(Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi)*. – *1* L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'articolo 553.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente».

2. All'articolo 552 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premessi i seguenti:

«*01*. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti.

02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.

03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonchè riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1* Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino alla

data da cui decorre la validità della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente»;

c) è aggiunto in fine il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un ufficio dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l'Accademia o il Conservatorio di assegnazione».

3. L'articolo 553 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 553. - *(Graduatorie permanenti)*. – *1*. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 551, comma 4.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste dall'articolo 552, comma 5-*bis*, sono ripartite in graduatorie provinciali».

4. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica del personale ATA delle Accademie e dei Conservatori avvengono con le modalità di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 552 del testo unico, inserito dalla lettera *c)* del comma 2 del presente articolo.

5. Il personale ATA del Conservatorio di musica di Trento è a carico della provincia di Trento.

6. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 553 del testo unico, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo all'inclusione oltre al personale che chiede il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo precedente concorso per titoli ed esami e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

8. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nelle graduatorie del concorso per soli titoli in due province, ferma restando tale collocazione, indica una delle due province ai fini dell'assunzione come supplente.

9. L'articolo 557 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 557. - *(Concorsi riservati)* – *1* Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola», pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, è conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneità in appositi concorsi riservati.

2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 556, comma 4, per particolari attività tecniche o specialistiche.

3. I condorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'articolo 552 per i concorsi pubblici.

4. Il concorso riservato per la terza qualifica è per titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto.

5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante l'inserimento dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.

6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sulla base di una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con periodicità quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma 1».

10. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno compilate a seguito delle procedure dei medesimi concorsi riservati in corso di svolgimento sono trasformate nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 557 del testo unico, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.

11. I modelli viventi in possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella I allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola», pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, per l'accesso rispettivamente alla III e IV qualifica del personale ATA, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato cinque anni di servizio anche non continuativo nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici, sono inseriti, a domanda, sulla base dell'anzianità di servizio, in gra-

duatorie ad esaurimento ai fini dell'assunzione in ruolo sui posti annualmente disponibili. L'inserimento nella graduatoria per la III qualifica è comunque subordinato al superamento di una prova di idoneità all'espletamento delle funzioni dello specifico profilo, i cui contenuti e modalità sono definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. All'onere derivante dallo svolgimento della predetta prova di idoneità si provvede entro il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 4. I modelli viventi in possesso dei requisiti di servizio di cui al presente comma sono assunti, nei limiti del fabbisogno annuale, con contratto di durata annuale per un numero di ore compreso tra le dieci e le venti settimanali. L'ulteriore fabbisogno di modelli viventi nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici è soddisfatto mediante il ricorso a contratti di prestazione d'opera. I modelli viventi che siano stati inclusi, ai sensi del presente comma, nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione nei ruoli del personale ATA hanno titolo altresì, a domanda, alla precedenza nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, da parte dei capi d'istituto delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, nei corrispondenti profili professionali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 275 del testo unico è abrogato. In sede nazionale verrà attivato un confronto fra amministrazione scolastica e organizzazioni sindacali sulle modalità di attuazione del presente comma.

Art. 7.

(Insegnanti di sostegno)

1. Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni, che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado per attività di sostegno per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2. Le prove sono volte ad accertare il possesso delle capacità didattiche relativamente all'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* in connessione con le discipline di competenza. Nelle operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado è data la priorità al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975. Nelle operazioni di mobilità, al predetto personale è riservato il 50 per cento dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del testo unico.

Art. 8.

(Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato)

1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.

2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei

predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonchè il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto.

3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.

4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonchè della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito.

5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.

Art. 9.

(Norme sul personale dell'organico provvisorio necessario per assicurare il funzionamento iniziale dei provveditorati agli studi delle province di nuova istituzione)

1. Le assegnazioni del personale sui posti dell'organico provvisorio necessario per assicurare il funzionamento iniziale dei provveditorati agli studi delle province di nuova istituzione cessano con la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato dei vincitori dei concorsi indetti per la copertura dei posti di organico negli uffici predetti, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1997. Allo stesso personale è comunque consentita l'opzione per la permanenza nella sede già assegnata con priorità rispetto all'assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi predetti. In relazione alle opzioni esercitate dal predetto personale, i vincitori dei concorsi possono essere assegnati su posti vacanti di provveditorati agli studi anche di altre regioni.

Art. 10.

(Proroga di graduatorie per ispettore tecnico)

1. La proroga stabilita dall'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applica, fino al 31 dicembre 1999, anche agli idonei delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione, indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione del 6 luglio 1984, pubblicati nel supplemento ordinario n. 16 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 25 settembre 1984, e del 23 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988, e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 2 del 10 gennaio 1989, approvate in data antecedente al limite temporale indicato nel medesimo articolo 22, comma 8, della citata legge n. 724 del 1994. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 11.

(Disposizioni varie)

1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 213, le parole «e dai docenti dell'Accademia» sono sostituite dalle seguenti: «dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia»;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 214, è inserito il seguente:

«*2*-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame.»;

c) il comma 4 dell'articolo 239 è abrogato;

d) al comma 1 dell'articolo 251 le parole: «Gli orari e i programmi di insegnamento e» sono sostituite dalle seguenti: «Gli orari di insegnamento e i programmi»;

e) il comma 8 dell'articolo 252 è sostituito dal seguente:

«*8*. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo.»;

f) al comma 1 dell'articolo 257, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione è autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti;».

2. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorchè ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti ruoli purchè in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo. L'assunzione e l'assegnazione della sede avverranno sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle relative ai docenti di cui al predetto articolo 9, comma 1-*bis*, e da compilare secondo i medesimi criteri e modalità. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e destinati alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base alle norme vigenti.

3. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a procedere alla nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami e, laddove occorra, all'aggiornamento delle graduatorie permanenti anche qualora le graduatorie dei precedenti concorsi non siano state ancora registrate dagli organi di controllo.

4. Il personale docente che abbia superato con riserva le prove scritte e orali delle sessioni riservate di abilitazione indette ai sensi delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione nn. 394, 395 e 396 del 18 novembre 1989, e nn. 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990, e che sia stato escluso dalle relative graduatorie pur essendo in possesso dei requisiti riconosciuti utili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ai fini dell'ammissione alle predette sessioni riservate, indicati nella circolare del Ministro della pubblica istruzione 2 giugno 1997, n. 344, è da considerare abilitato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella scuola materna e nella scuola media, in esecuzione di decisioni giurisdizionali di primo grado, sulla base delle graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, sui posti delle dotazioni organiche aggiuntive determinate ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge n. 270 del 1982. Sono fatti salvi gli effetti di tutti i provvedimenti conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni organiche non si procede ad ulteriori nomine in ruolo.

6. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti professionali di Stato, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 19 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56-*bis* del 17 luglio 1990, sono valide per la nomina sui posti vacanti e disponibili fino all'anno scolastico 1998-1999.

7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi i diritti dei vincitori dei concorsi ordinari in fase di svolgimento o già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli titoli e alle relative graduatorie, sostituite dalle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6 della presente legge, si intendono effettuati alle predette graduatorie permanenti.

9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media l'inclusione

nelle graduatorie permanenti è subordinata al superamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*.

10. I docenti di educazione fisica nella scuola media e nella scuola secondaria di secondo grado nonchè di educazione musicale nella scuola media, mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai sensi dei citati articoli e dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono gradualmente assunti a tempo indeterminato nei limiti dei posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi in ambito provinciale prima delle operazioni di mobilità territoriale e professionale. Nel caso di ulteriore disponibilità per le assunzioni a tempo indeterminato risultanti dopo le operazioni di trasferimento e di passaggio, le assunzioni dei predetti docenti sono effettuate sul contingente dei posti destinato ai docenti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge.

11. I docenti di educazione fisica di cui al comma 10 hanno titolo all'immissione in ruolo, per detto insegnamento, nella provincia in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con precedenza rispetto ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali formulate ai sensi dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

12. Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, la retribuzione individuale di anzianità, prevista dal comma 1 dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto «Ministeri», sottoscritto il 9 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997, determinata al 1° gennaio 1991 in base all'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, viene rideterminata con il procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, a decorrere dal 1° gennaio 1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 2.677 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

13. L'articolo 473, comma 2, secondo periodo, del testo unico deve intendersi nel senso che nei corsi con valore abilitante la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo della scuola è garantita in modo cumulativo o alternativo.

14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

15. All'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 mar-

zo 1998, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole: «e, limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato» sono soppresse;

b) al medesimo comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 25-*ter*, il 50 per cento dei posti così determinati è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato»;

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «il 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 50 per cento».

Art. 12.

(Disposizioni concernenti i docenti di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537)

1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 i docenti di cui all'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono immessi in ruolo. All'onere finanziario derivante dal presente articolo, valutato in lire 1.259 milioni per l'anno 1999, in lire 3.131 milioni per l'anno 2000 e in lire 1.227 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 932):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione e per l'università e la ricerca scientifica (BERLINGUER) l'11 luglio 1996.

Assegnato alla commissione 7ª (Pubblica istruzione), in sede referente, il 26 luglio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 18 e 19 settembre 1996; 16 e 30 aprile 1997; 13 e 14 maggio 1997; 4 e 25 giugno 1997, 17 e 22 luglio 1997; 10, 16 e 25 settembre 1997; 7 ottobre 1997; 2, 3, 4, 9, 10, 11 e 19 dicembre 1997.

Relazione scritta annunciata il 14 gennaio 1998 (atto n. 932/*A* - relatore sen. BISCARDI).

Esaminato in aula il 24, 25 e 26 marzo 1998 e approvato il 1° aprile 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4754):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 20 aprile 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, VII e XII.

Esaminato dalla XI commissione il 26 maggio 1998; 2, 10, 23, 24, 25 e 30 giugno 1998; l'8 luglio 1998, l'8, 9 e 24 settembre 1998.

Relazione scritta annunciata l'8 ottobre 1998 (atto n. 4754/*A* - relatore on. RICCI).

Esaminato in aula il 4, 9, 10 dicembre 1998 e approvato, con modificazioni, il 15 dicembre 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 932/*B*):

Assegnato alla commissione 7ª (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 30 dicembre 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 9, 18 febbraio 1999; 2, 3, 9, 10, 16 marzo 1999 e approvato, con modificazioni, il 17 marzo 1999.

Camera dei deputati (atto n. 4754/*B*):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 22 marzo 1999, con parere delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 25 marzo 1999; 6 e 7 aprile 1999.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 13 aprile 1999.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, il 13 aprile 1999 e approvato il 14 aprile 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 40 del testo unico approvato con D.Lgs. n. 297/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 40 *(Concorsi per titoli ed esami)*. — 01. *I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.*

02. *All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.*

03. *I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola meterna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda.*

1. I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto.

2. È stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.

3. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della fascia di età dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale.

4. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9.

5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonché, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. È attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.

6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti.

7. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.

8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.

10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.

11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.

12. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.

13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.

14. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.

15. La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

15-bis. *Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche.*

16. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie.

17. *Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.*

18. (Abrogato).

19. Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti eventualmente disponibili.

20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.

21. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è conferita».

— Il testo dell'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39, supplemento ordinario del 17 febbraio 1992, è il seguente:

«Art. 21 *(Precedenza nell'assegnazione di sede)*. — 1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 684, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda».

— Il testo dell'art. 442 del testo unico citato, è il seguente:

«Art. 442. *(Dotazioni organiche)*. — 1. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola meterna, nonché le dotazioni organiche provinciali della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo

2. L'organico provinciale della scuola elementare è determinato ai sensi dell'art. 121.

3. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'art. 51.

4. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica».

— Il testo dell'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«10. I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio».

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento dlela Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), è il seguente:

«Art. 17. — 1. Le immissioni in ruolo previste negli articoli 11, 14 e 15 sono disposte gradualmente nei limiti della disponibilità dei relativi posti.

2. Alle immissioni in ruolo sono destinati tutti i posti disponibili e vacanti da assegnare alle nomine in ruolo per gli anni scolastici 1988-89 e 1989-90, dopo aver espletato le procedure dei trasferimenti per le quali resta fermo il disposto dell'art. 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dopo aver dato attuazione a quanto disposto dal precedente articolo 4, in materia di validità delle corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami. Per gli anni scolastici successivi, alle immissioni stesse è destinato il 50 per cento dei predetti posti disponibili e vacanti. Non sono da considerarsi disponibili i posti già messi a concorso.

3. Ai fini delle immissioni in ruolo i destinatari delle disposizioni di cui agli articoli 11, 14 e 15 sono inseriti, a domanda, in apposite graduatorie provinciali, distinte a seconda delle decorrenze giuridiche, da compilare, per il personale docente, in relazione a ciascuna classe di concorso o tipo d'insegnamento, e, per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, in relazione a ciascuna qualifica funzionale o profilo professionale, sulla base del punteggio con il quale gli interessati sono stati inclusi nelle graduatorie che hanno dato luogo alla nomina cui inerisce l'ultimo servizio utile ai fini dell'immissione in ruolo o in mancanza, sulla base della valutazione dei titoli posseduti effettuata ai sensi delle norme vigenti nel tempo.

4. Gli aventi diritto all'immissione in ruolo possono scegliere sulla base del titolo di abilitazione ove prescritto, o, negli altri casi, del titolo di studio, soltanto una graduatoria in cui chiedere l'iscrizione nell'ambito di una delle province in cui essi hanno prestato il servizio che dà titolo all'immissione in ruolo. Essi possono altresì chiedere l'iscrizione in una seconda graduatoria di altra provincia, nella quale si inseriranno dopo l'ultimo aspirante, conservando comunque la posizione acquisita nella prima graduatoria.

5. Coloro i quali siano compresi nelle graduatorie provinciali compilate ai fini dell'immissione in ruolo, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee della provincia in cui hanno presentato domanda ai sensi del comma 4, primo periodo, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti interessati si trovi incluso.

6. Per i destinatari dell'art. 11, commi 8, 9, 10 e 11, e dell'art. 14, comma 3, la scelta delle graduatorie è operata con riferimento a due province di gradimento degli interessati.

7. Le graduatorie ad esaurimento formate ai sensi della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono assorbite da quelle da compilare in applicazione del presente articolo».

— Il testo dell'art. 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323 (Finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-90 e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione dlela spesa della pubblica istruzione), è il seguente:

«Art. 8-*bis* *(Graduatorie nazionali per la nomina del personale precario)*. — 1. Le graduatorie provinciali, di cui all'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246 *(a)*, sono soppresse e trasformate in graduatorie nazionali.

2. L'inserimento nelle graduatorie nazionali è effettuato d'ufficio sulla base del punteggio acquisito nelle graduatorie provinciali di provenienza. Sono altresì inseriti nelle graduatorie nazionali coloro i quali, pur avendone i requisiti, non sono stati iscritti nelle graduatorie provinciali per la mancata presentazione della relativa domanda nei termini prescritti. A tal fine gli stessi devono presentare la domanda entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le nomine sono disposte in relazione alla disponibilità di posti determinata in ambito nazionale. Coloro che non accettano la nomina sono cancellati dalla graduatoria nazionale cui la nomina stessa si riferisce.

4. Si dà luogo alle nomine anche durante l'anno scolastico, con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico in corso e con l'obbligo di assunzione del servizio nella sede assegnata dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

5. A decorrere dall'anno scolastico 1988-1989 e per il quadriennio successivo gli iscritti nella graduatoria nazionale, anche se già nominati in altra provincia, hanno diritto di precedenza assoluta per le nomine relative a posti e cattedre eventualmente disponibili nella provincia di provenienza.

6. Per il quadriennio di cui al comma 5 la quota dei posti destinata ai trasferimenti è elevata al 100 per cento dei posti vacanti».

— Il testo degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organi, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), è il seguente:

«Art. 43 *(Docenti di educazione fisica senza titolo)*. — I docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportive, sprovvisti del titolo di studio specifico, nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli studi di servizi nell'anno scolastico 1980-1981 e che abbiano almeno tre anni complessivi di servizio, hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nel predetto anno 1980/81 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento d'orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo di studio e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Il titolo di studio deve essere conseguito in appositi corsi speciali — la cui frequenza è obbligatoria — organizzati dagli ISEF secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'abilitazione all'insegnamento deve essere conseguita nel primo concorso ordinario che sarà indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al precedente comma.

I docenti di cui al presente articolo, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente comma, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino all'immissione in ruolo da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da compilare, sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno.

I docenti di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedene art. 38.

Gli anni di servizi, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di centottanta giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

È comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo».

«Art. 44 *(Norme particolari per docenti di educazione musicale)*. — I docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, i quali siano in possesso dell'attestato finale dei corsi musicali straordinari di cui al precedene articolo 1, ultimo comma, sono ammessi a partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, prevista dal precedente art. 35.

Essi hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nell'anno scolastico 1980-1981 e nella stessa provincia salvo il diritto alcompletamento di orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione.

Analogamente ed alle stesse condizioni hanno titolo ad essere riassunti i docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, sprovvisti di diploma. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del diploma e qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Il diploma deve essere conseguito in appositi corsi speciali organizzati dai conservatori di musica, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Detti corsi — la cui frequenza è obbligatoria — riguarderanno la didattica della musica e, per coloro che non abbiano compiuto studi pianistici anche lo studio del pianoforte secondo i programmi vigenti per il corso di pianoforte complementare per allievi di strumenti ad arco.

I docenti di cui al precedente terzo comma, debbono conseguire l'abilitazione all'insegnamento nel primo concorso ordinario che sarà indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al comma precedente.

I docenti di educazione musicale, di cui, rispettivamente, al precedente primo comma ed al precedente terzo comma, i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, sono ulteriormente mantenuti in servizio sino alla immissione in ruolo da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite distinte graduatorie provinciali, da compilare sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno. I docenti medesimi sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente art. 38, dando precedenza a quelli di cui al precedene primo comma.

Il servizio prestato nell'anno scolastico 1980-1981 non deve essere inferiore a centottanta giorni o deve comunque aver dato diritto alla retribuzione per il periodo estivo».

— Il testo dell'art. 440 del testo unico citato, è il seguente:

«Art. 440 *(Anno di formazione)*. — 1. Durante l'anno di formazione di Ministero della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università, e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.

2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni: per la sua validità è richiesto un servizio minimo di centottanta giorni.

3. L'anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle relative all'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive previste dall'art. 455.

4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo.

5. Il disposto di cui al comma 4 non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza.

6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo».

— Il testo dell'art. 404 del testo unico citato, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 404 *(Commissioni giudicatrici)*. — 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

2. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati, a seconda della competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale ovvero dal provveditore agli studi. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.

3. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi.

4. Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facoltà di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo più frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di età al momento dell'inizio del concorso. Per il personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali.

5. Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal consiglio universitario nazionale.

6. Ai fini di cui all'art. 400, comma 3, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonché i requisiti professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette commissioni è assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con il predetto decreto.

7. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui al comma 6, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 6.

8. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova.

9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalità di formazione degli elenchi e di costituzione delle commissioni giudicatrici.

10. Modalità analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.

11. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con tre altri componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.

12. In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

13. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali.

14. *(Abrogato)*.

15. Fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'art. 45 del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29* e successive modificazioni, i compensi sono corrisposti in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al numero delle giornate e per l'importo complessivo massimo rapportato al tempo assegnato per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella che segue. Non è dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola in attività che non rinunci all'esonero dagli obblighi di servizio che esso può ottenere per il periodo di svolgimento del concorso.

Compensi dovuti ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre che rinuncino all'esonero dal servizio

Numero dei candidati: fino a 100;

Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;

Tempo e sedute assegnate [1]: 30 g. 26 sedute; 50 g. - 43 sedute; 70 g. - 61 sedute;

Totale: 1.690.000; 2.795.000; 3.965.000.

Numero dei candidati: da 101 a 200;

Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;

Tempo e sedute assegnate [1]: 50 g.- 43 sedute; 75 g. - 62 sedute; 100 g. - 88 sedute;

Totale: 2.795.000, 4.030.000, 5.720.000.

Numero dei candidati: da 201 a 300;

Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;

Tempo e sedute assegnate [1]: 74 g. - 62 sedute; 100 g. - 88 sedute; 150 g. - 130 sedute;

Totale: 4.030.000, 5.720.000, 8.450.000.

Numero dei candidati: da 301 a 400;

Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;

Tempo e sedute assegnate [1]: 100 g. 88 sedute; 150 g. 130 sedute; 200 g. 175 sedute;

Totale: 5.720.000, 8.450.000, 11.375.000.

Numero dei candidati: da 401 a 500;

Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;

Tempo e sedute assegnate [1]: 150 g. 130 sedute; 200 g. 175 sedute, 240 g. - 208 sedute;

Totale: 8.450.000, 11.375.000, 13.520.000.

---

[1] Non comprende i venti giorni necessari per dare comunicazione ai candidati della loro ammissione alle eventuali prove pratiche e a quelle orali.

16. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, è ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si dimettano dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili è operata un'uguale riduzione sull'importo calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. — *(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)*, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

a) ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e delle altre strutture periferiche della Difesa, anche a livello di regione militare, di dipartimento militare marittimo, di regione aerea, ivi comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e di istituti di formazione, garantendo una loro più efficace articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze;

b) procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento, in modo tale da ridurne il numero, delle direzioni generali, e degli uffici centrali;

c) procedere alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi compiti, attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produttivi, anche attraverso accorpamenti;

d) favorire la differenziazione e l'ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale;

e) disciplinare l'eventuale mobilità contrattata dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali e le regioni interessate le iniziative volte ad evitare negative ricadute sociali, derivanti da eventuali riduzioni;

f) favorire la dismissione delle strutture e degli immobili non più utilizzabili;

g) rideterminare, coerentemente con la suddetta ristrutturazione, le dotazioni organiche in base alla definizione dei carichi di lavoro, procedendo alla copertura dei posti disponibili anche attraverso la riqualificazione dei dipendenti civili con le medesime procedure previste dall'art. 3, commi da 205 a 208;

h) costituire un istituto superiore di Stato maggiore interforze che unifichi e sostituisca i corsi superiori di Stato maggiore della scuola di guerra dell'esercito, dell'istituto di guerra marittima e della scuola di guerra aerea.

2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

3. Ai fini del contenimento dei costi per l'ammodernamento, l'amministrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di materiali d'armamento, può procedere a permute o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso.

4. Le disposizioni di cui all'art. 22, commi 7, 8 e 9, primo e secondo periodo, 10, 11 e 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 1998. Fino alla stessa data alle istituzioni e agli enti di ricerca si applica l'art. 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la deroga per il consiglio nazionale delle ricerche, limitatamente alla copertura del contingente di personale previsto dall'intesa di programma per il Mezzogiorno, di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che può essere effettuata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in ragione di un terzo nel 1996, un terzo nel 1997 ed un terzo nel 1998. Il limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche è aumentato di un anno.

5. Le disposizioni richiamate nel primo periodo del comma 4 non si applicano per le assunzioni di personale del comparto sanità, di personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, di quello dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, degli ispettori di volo da utilizzare presso la direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione, di quello operativo dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di quello degli ordini e collegi professionali e delle relative federazioni e consigli nazionali e, per il solo anno 1996, per le assunzioni di personale del Ministero delle finanze limitatamente ai concorsi ultimati ed in fase di ultimazione, nonché a quelli comunque già autorizzati alla data del 30 settembre 1995.

6. Per l'anno 1996 in deroga alle norme vigenti ai comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed avranno approvato l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 1995 non si applicano i commi da 47 a 52 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

7. Gli enti di cui al comma 6 possono, a carico del proprio bilancio, conferire incarichi per l'esercizio delle funzioni dirigenziali, per i posti delle relative qualifiche non ricoperti, a condizione che la percentuale della spesa per il personale sul totale delle spese correnti risulti ridotta o invariata.

8. L'art. 5, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica nel senso che le dotazioni organiche del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca sono rideterminate in riduzione rispetto a quelle costituite in conseguenza delle operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. La rilevazione dei carichi di lavoro per il personale degli enti ed istituzioni di ricerca nonché degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate è riferita all'attività del personale amministrativo di supporto.

9. Gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non possono superare gli oneri per spesa di personale conseguenti ai provvedimenti di provvisoria rideterminazione delle dotazioni organiche previsti dall'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalle altre disposizioni sulla stessa materia contenute nella predetta legge in relazione ai diversi comparti delle pubbliche amministrazioni, con i soli incrementi degli oneri derivanti da disposizioni legislative statali e dai contratti collettivi.

10. Fino al 30 giugno 1997 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di individuare uffici di livello dirigenziale ulteriori rispetto a quelli già esistenti alla data del 1° agosto 1995. Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali, in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, non erano consentite la nomina a dirigente generale o qualifica equiparata, ovvero l'attribuzione dei relativi incarichi, non possono istituire posti in dotazione organica per tali qualifiche, né, in altro modo, procedere alla nomina od all'attribuzione di incarichi per l'esercizio delle relative funzioni. È fatta salva per le regioni, le province autonome e per gli enti locali, al di fuori delle vigenti piante organiche, la possibilità di conferire incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale ovvero apicali nell'ambito delle risorse di cui al comma 9 (8/b).

11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano al Ministero delle finanze.

12. Alle regioni che hanno disciplinato l'applicazione di princìpi in materia di ridefinizione di strutture organizzative e delle dotazioni organiche di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è data la facoltà di avvalersi, ai fini dell'attuazione dei processi di riforma organizzativa, di misure flessibili nella gestione delle risorse umane, ivi compresi i provvedimenti per l'incentivazione della mobilità in ambito regionale. Tali misure sono applicabili fino al 31 dicembre 1998. I citati provvedimenti dovranno, in ogni caso, essere predisposti nel rispetto della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, e dovranno essere assunti nei limiti di spesa già individuati al comma 9 del presente articolo.

13. I contratti di prestazione di opera intellettuale di cui alla legge 29 aprile 1998, n. 143, sono ridotti del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1996.

14. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 1996, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 55, indette entro il 31 dicembre 1994, possono bandire, entro il 31 dicembre 1997, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'art. 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

15. Gli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari, per i servizi connessi ad attività didattiche, educative e formative, per la sola copertura dei corrispondenti posti vacanti, possono nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio bandire concorsi riservati al personale già in servizio presso lo stesso ente, che abbia prestato servizio, anche non continuativo, negli anzidetti settori dello stesso ente per un periodo complessivo lavorativo non inferiore ai ventiquattro mesi.

16. Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, sono assegnati, sulla base delle disponibilità negli organici e delle effettive esigenze di funzionalità, a richiesta degli interessati, alle sedi periferiche delle amministrazioni statali, anche presso i nuovi corsi di laurea istituiti dalle università decentrati nel territorio e comunque nell'ambito provin-

ciale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede all'assegnazione del personale suddetto.

17. All'art. 18, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «su autorizzazione della regione» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, cui non si possa in nessun caso far fronte con il personale esistente all'interno dell'azienda sanitaria».

18. Le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dall'art. 4-*bis*, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, concernenti il Ministero per i beni culturali e ambientali, sono prorogate al 31 dicembre 1998.

19. Le disposizioni contenute nell'art. 4, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, continuano ad applicarsi anche negli anni scolastici 1996-1997 e 1997-1998, tenendo conto delle esigenze dei comuni montani e dei comuni ove esiste un solo plesso scolastico, delle piccole isole, delle zone a rischio di devianza minorile e giovanile o caratterizzate da specifiche situazioni di disagio economico o socio-culturale, nonché dalla presenza di studenti portatori di handicap, in relazione ai diversi gradi di istruzione e all'età degli alunni. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati interventi di razionalizzazione della rete scolastica, di soppressione di plessi di scuole elementari e di sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria, di modifica dei parametri per la formazione delle classi in alcuni ordini di scuole, senza comunque che si producano squilibri nella formazione educativa, al fine di ottenere risparmi lordi nella misura di lire 1.200 miliardi annui, pari a lire 680 miliardi netti.

20. Gli istituti secondari superiori, anche di diverso ordine e tipo, o le loro sezioni staccate o coordinate, possono essere aggregati tra loro, al fine di consentire la creazione di istituti rispondenti alle condizioni stabilite dall'art. 51, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite:

a) le modalità di funzionamento del nuovo consiglio di istituto e l'articolazione del collegio dei docenti in sezioni corrispondenti alle scuole aggregate;

b) la redistribuzione, tra soggetti obbligati, degli oneri riguardanti le spese di funzionamento;

c) la conservazione delle denominazioni delle scuole aggregate.

21. Con lo stesso decreto di cui al comma 19, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni, sono stabiliti i criteri per gli interventi, che dovranno, comunque, tenere conto:

a) del grado di sviluppo socio-culturale ed economico delle comunità interessate;

b) della situazione orografica dei luoghi, dei livelli di urbanizzazione primaria degli stessi e del grado di dispersione scolastica, soprattutto nelle zone in cui le istituzioni scolastiche costituiscono l'unico riferimento istituzionale e culturale.

22. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, potranno essere adattati i programmi di insegnamento e l'organizzazione didattica delle scuole medie funzionanti nelle località montane e nelle piccole isole, in modo da consentire, a decorrere dal 1° settembre 1996, speciali condizioni di frequenza, che escludono la cofrequenza, agli alunni distribuiti nel triennio del corso di studi, garantendo adeguate forme di insegnamento individualizzato, anche attraverso la flessibilità dell'orario e l'organizzazione didattica per moduli, per realizzare adeguate opportunità di apprendimento senza discriminazioni territoriali e geografiche.

23. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente, già prorogate dall'art. 23, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico.

24. A decorrere dal 1° settembre 1996 l'ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine dell'attività didattica è effettuata dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. L'apertura dei ruoli di spesa fissa è disposta con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati secondo le competenze individuate rispettivamente dagli articoli 309, 520 e 521 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

25. Entro il 31 ottobre 1996, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai capitoli 1030, 1034, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, le somme rimaste disponibili sulle contabilità speciali scolastiche e sui conti correnti postali e bancari, nonché le somme rimaste disponibili sui bilanci degli istituti tecnici, professionali e d'arte con provenienza dai medesimi capitoli.

26. Per gli anni 1996, 1997 e 1998, l'80 per cento delle economie nette stimate, in ciascun anno, viene utilizzato per la costituzione di un fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere delle commissioni parlamentari competenti, per le esigenze relative alla formazione del personale, al potenziamento e finzionamento delle scuole di ogni ordine e grado e degli uffici dell'amministrazione scolastica.

27-29. *(Abrogati).*

30. La durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari di prima e seconda fascia, che precede il loro collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, è ridotta a tre anni. Le posizioni di fuori ruolo eccedenti il terzo anno, già disposte alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia alla fine dell'anno accademico 1995-1996. [Sono esclusi i docenti che necessitano del periodo di cinque anni fuori ruolo per raggiungere l'età di pensionamento prevista dai regimi vigenti].

31. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli di funzionalità operativa necessari anche per l'attuazione dei piani di sviluppo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alle università si applicano, in materia di modifiche di organico e di assunzioni del personale, esclusivamente le disposizioni dell'art. 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

32. I contratti con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale previsti dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono, nei limiti delle disponibilità di bilancio delle università e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, essere stipulati anche per l'attivazione di corsi ufficiali non fondamentali o caratterizzanti, nei casi e nei limiti stabiliti dallo statuto.

33. Le disposizioni di cui all'art. 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, prorogate per il triennio 1994-1996 dell'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, vanno interpretate nel senso che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

34. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, in alternativa alla borsa di studio di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, possono usufruire di borse di studio concesse in base a finanziamenti e assegnazioni dell'Unione europea e di organismi internazionali, ovvero concesse direttamente da tali organismi.

35. Per favorire il processo di trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche alle piccole e medie imprese le università e gli enti pubblici di ricerca non strumentali a carattere nazionale possono accedere, per le attività propedeutiche alla realizzazione dei singoli progetti di trasferimento tecnologico, ai finanziamenti di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

36. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennità continuativa di missione prevista dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, dall'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché dalla legge 10 marzo 1987, n. 100 e dall'art. 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, è corrisposta per un solo anno, in misura intera per i primi sei mesi ed in misura ridotta alla metà per il semestre succesivo.

37. Per il personale destinato a prestare servizio all'estero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorrere dal 30 giugno 1988, e per il personale dirigente dal 1° gennaio 1989, si intende portata in diminuzione dalle indennità di servizio all'estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze.

38. In caso di destinazione all'estero di personale militare ai sensi della legge 27 dicembre 1973, n. 838, gli inquadramenti nei livelli retributivi effettuati in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché di successive disposizioni di riordino giuridico ed economico della carriera, non influiscono sull'indennità di servizio all'estero che resta determinata nella misura prevista per il posto di funzione indicato nel provvedimento formale di destinazione all'estero.

39. Per il personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, fino all'entrata in vigore del regolamento organico emanato in applicazione della legge 18 marzo 1989, n. 106, gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali disposti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, si intendono improduttivi di effetti sull'indennità di servizio all'estero che rimane stabilita nelle misure scaturenti dall'applicazione della tabella di equiparazione di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, come integrato dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346.

40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

41. I Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale nonché degli enti nazionali per la gestione dei parchi.

42. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.

43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

44. Per gli anni 1996, 1997 e 1998 la dotazione di cui al comma 43 è ridotta del 20 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 270 del testo unico citato, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 270 *(Accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori).* — *L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti.*

2. Le tipologie delle classi di concorso sono definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per aree disciplinari, nel rispetto dell'esigenza di assicurare una adeguata specializzazione.

3. Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente si applicano le stesse norme che regolano i concorsi per l'insegnamento delle materie artistiche. Per i concorsi a posti di assistente di storia dell'arte è necessario altresì essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della stessa materia nei licei classici.

4. *I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione è subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento, di una effettiva disponibilità di cattedre e di posti.* Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai predetti ruoli la valutazione dei titoli culturali, artistici e professionali precede le prova di esame, alle quali sono ammessi coloro che hanno riportato un punteggio superiore a 15/30.

5. I concorsi per titoli ed esami constano di una o più prove scritte, scrittografiche o pratiche, in relazione agli specifici insegnamenti e di una prova orale.

6. Ciascuna prova scritta, scrittografica o pratica, è finalizzata all'accertamento della preparazione culturale e delle capacità professionali.

7. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche e sulle metodologie didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento nonché sull'ordinamento generale e sullo stato giuridico del personale cui si riferiscono i posti e le cattedre oggetto del concorso e sull'ordinamento di cui alla parte II, titolo VII, capo I del presente testo unico.

8. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami dispongono di 100 punti, dei quali 30 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale.

9. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro della pubblica istruzione provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, a stipulare convenzioni per l'utilizzazione di idonee strutture recettive e per quanto altro occorra. La durata di ciascuna prova scritta, scrittografica e pratica, non può superare in ogni caso le 12 ore.

10. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione didattico-musicale o didattico-artistica, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi dell'art. 265, comma 5; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

10-bis. *Le graduatorie restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.*

11. L'anno di formazione è valido come periodo di prova.

12. Fermo quanto disposto dal comma 10, per il personale di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sull'anno di formazione dettate per il personale docente delle altre istituzioni scolastiche.

13. *Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per le graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni scolastiche.*

14. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire i posti di docente a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova il personale così nominato».

Note all'art. 4:

— Per il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«2. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati al 1° settembre 1992 secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (239), hanno diritto, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per cui è valida la graduatoria del concorso. La precedenza opera prima di quella prevista dall'art. 522, comma 5, del testo unico di cui al comma 1».

— I profili della terza qualifica di cui all'art. 51 del C.C.N.L. del comparto «Scuola» sono i seguenti:

«III *Qualifica di inquadramento della Assistente amministrativo ed equiparati:*

III/1: profilo: Assistente amministrativo;

III/2 profilo: Assistente tecnico;

III/3: profilo: Cuoco;

III/4: profilo: Infermiere».

— Il testo dell'art. 554 del testo unico citato è il seguente:

«Art. 554 *(Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionaie).* 1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.

2. Ai predetti concorsi e ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. È consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.

3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.

4. Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.

5. Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono effettutate tramite le apposite liste di collocamento previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze annuali già compilate alla data del 5 luglio 1988.

6. I titoli di studio richiesti sono stabiliti con regolamento. Per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto per l'ammissione al concorso.

7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1, hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato e i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.

8. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati».

Note all'art. 5:

— Il testo del comma 2 dell'art. 456 del testo unico citato, è il seguente:

«2. Fermo restando il contingente di 1.000 unità, le utilizzazioni del personale docente di ruolo presso gli enti ed associazioni, di cui al comma 1, lettera *d)*, possono essere disposte, ai sensi dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel limite massimo di 100 unità. Tale personale deve avere frequentato i corsi di studio organizzati dal provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio scolastico provinciale e sentito il comitato tecnico provinciale, sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope».

— Il testo dell'art. 5 del testo unico citato, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5 *(Consiglio di intersezione, di interclasse di classe).* — 1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'art. 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate.

1-bis. *Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.*

2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:

a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;

b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;

c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;

d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.

3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunità europea.

4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.

5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.

7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed esten-

dere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.

9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'art. 19, lettera *d)* del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente titolo.

10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

11. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere *e), f), g), h),* ed *i)* dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, spetta al consiglio di classe formulare la proposta alla giunta esecutiva del consiglio di istituto competente ai sensi dell'art. 10, comma 10».

— Il testo del comma 12 dell'art. 326 del testo unico, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«12. Il provveditore agli studi d'intesa con il consiglio scolastico provinciale, e sentito il comitato tecnico proinciale, organizza corsi di studio per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dall'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. *Ai fini delle assegnazioni di cui all'art. 105, comma 7, del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima*».

— Il testo dell'art. 105, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), è il seguente:

«7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 14, comma 10, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116, a condizione che tale personale abbia documentamente frequentato i corsi di cui al comma 5».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 553 del testo unico citato, è il seguente:

«Art. 553 *(Concorso per titoli).* — 1. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami a posti di segretario o coordinatore amministrativo;

b) un servizio di segretario o coordinatore amministrativo negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, prestato per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente.

2. Al concorso medesimo sono ammessi altresì coloro i quali appartengono alla qualifica immediatamente inferiore, abbiano prestato in tale qualifica servizio di ruolo per almeno cinque anni ed abbiano superato le prove di un concorso ordinaro o riservato a posti di segretario o coordinatore amministrativo.

3. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province.

4. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria ed ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.

5. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

6. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.

7. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.

8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

9. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami, o di precedenti esami, non può superare quello spettante per tre anni di servizio.

10. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.

11. La collocazione nelle graduatorie del concorso per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami ed in quelli per soli titoli.

12. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426».

— Il testo dell'art. 557 del testo unico citato è il seguente:

«Art. 557 *(Concorsi riservati).* — 1. Una quota del 30% e, rispettivamente, del 40% dei posti disponibili annualmente nei ruoli della quinta e della quarta qualifica è conferita, mediante concorsi riservati, agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purché in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo, o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono.

2. I concorsi riservati per la quinta qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'art. 552 per i concorsi pubblici.

3. Il concorso riservato per la quarta qualifica è per titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto.

4. I bandi sono emanati, con periodicità biennale, dai provveditori agli studi, sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione».

— Il testo dell'art. 552 del testo unico citato, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 552. *(Concorsi per titoli ed esami).* — 01. *I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti.*

02. *All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.*

03. *Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.*

1. *Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino alla data da cui decorre la validità della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.*

2. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami.

3. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte verte su elementi di diritto pubblico; l'altra è intesa ad accertare il possesso delle cognizioni tecniche necessarie all'assolvimento delle funzioni proprie della qualifica da conferire. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione. Il programma di esame è determinato dal bando di cui al comma 3 dell'art. 551.

4. Il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi è stabilito con regolamento.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

5-bis. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un ufficio dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l'Accademia o il Conservatorio di assegnazione*».

— Per il comma 3 dell'art. 401 del testo unico, si veda nel testo sostituito all'art. 1 della presente legge.

— Per il testo dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, si veda nelle note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, si veda nelle note all'art. 1.

— La descrizione della seconda e terza qualifica di cui all'art. 51 del C.C.N.L. del comparto «Scuola», è la seguente:

«II - *Qualifica di inquadramento del responsabile amministrativo:*

II/1: Profilo: Responsabile amministrativo.

III. *Qualifica di inquadramento della Assistente amministrativo ed equiparati:*

III/1: Profilo: Assistente amministrativo.

III/2: Profilo: Assistente tecnico.

III/3: Profilo: Cuoco.

III/4: Profilo: Infermiere».

— Il testo del comma 4 dell'art. 556 del testo unico, è il seguente:

«4. Il personale A.T.A. può partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, se in servizio in quella inferiore da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale superiore, purché detto titolo non sia specificamente richiesto dal particolare tipo di attività tecnica o specialistica».

— I titoli di studio previsti dalla tabella I allegata al C.C.N.L. del comparto «Scuola» sono i seguenti:

«TABELLA I - (art. 51, comma 1)

REQUISITI CULTURALI PER L'ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE A.T.A.

Direttore amministrativo (nei Conservatori di musica e nelle Accademie):

a) diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime; titoli equipollenti.

Responsabile amministrativo:

a) diploma di ragioniere e perito commerciale (anche con sezione commercio con l'estero); diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore; rilasciati dagli istituti tecnici commerciali;

b) diploma di analista contabile; diploma di operatore commerciale; rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali.

I titoli elencati sono validi purché congiunti a uno dei corrispondenti titoli di specializzazione:

diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione (post-secondario);

corsi di formazione professionale regionale di secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine dei corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativo-contabili e di durata non inferiore a 600 ore;

diploma universitario relativo a corsi specifici.

In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere *a)* e *b)* è valida la laurea specifica (giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria; laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie).

In caso di mancato possesso del diploma o attestato post-secondario, è valida, in aggiunta del diploma di cui alle lettere *a)* e *b)*, la laurea anche in discipline non specifiche.

Assistente amministrativo:

a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di aziende);

b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.

In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettera *a)* e *b)* è valido un diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari.

Assistente tecnico:

a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;

b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;

c) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.

In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, è valido qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.

Cuoco:

a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;

b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.

Infermiere:

a) diploma di infermiere professionale.

Collaboratore scolastico:

a) diploma di scuola media.

Aiutante cuoco:

a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;

b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.

Guardarobiere:

a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;

b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.

Addetto alle aziende agrarie:

a) diploma di scuola media;

b) attestato di qualifica specifica.

Per il personale A.T.A. che, in ragione dei titoli previsti dal precedente ordinamento, sia titolare, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato o sia comunque iscritto nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze, rimangono comunque validi i titoli medesimi».

Note all'art. 7:

— Il testo della parte riguardante il possesso del titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 (Norme in materia di scuole aventi particolari finalità), è il seguente:

«Art. 8 *(Titolo di specializzazione).* — Il personale direttivo e docente preposto alle istituzioni, sezioni o classi di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l'accesso ai posti di ruolo cui si riferisce la specializzazione.

Sono aboliti i corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all'art. 404 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto attiene alla validità di titoli di specializzazione precedentemente conseguiti. Tali titoli di specializzazione, purché già conseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono altresì validi ai fini dell'ammissione al primo concorso indetto successivamente alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto».

— Il testo dell'art. 485 del testo unico è il seguente:

«Art. 485 *(Personale docente).* — 1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché di soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.

4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.

5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.

6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 31, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«Art. 31 *(Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto).* — 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:

a)-b) (Omissis);

c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unità scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unità di personale previste nelle predette tabelle».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«8. Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1° gennaio 1992, la cui validità è prorogata al 31 dicembre 1997. Fino al 31 dicembre 1997, in relazione all'attuazione dell'art. 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale».

— Il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«4. Le disposizioni di cui all'art. 22, commi 7, 8, 9, primo e secondo periodo, 10, 11 e 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 1998. Fino alla stessa data alle istituzioni e agli enti di ricerca si applica l'art. 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la deroga per il Consiglio nazionale delle ricerche, limitatamente alla copertura del contingente di personale previsto dall'intesa di programma per il Mezzogiorno, di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che può essere effettuata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in ragione di un terzo nel 1996, un terzo nel 1997 ed un terzo nel 1998. Il limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche è aumentato di un anno».

— Il testo dell'art. 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 1999, viene assicurata un'ulteriore riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1998.

3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di cri-

teri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonché di quanto previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilità attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'art. 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie».

Note all'art. 11:

— Il testo degli articoli 213, 214, 239, 251 e 252 del testo unico citato, come modificati dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 213 *(Collegio dei docenti).* — 1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, che lo presiede, *dai docenti e dagli assistenti dell'accademia.*

2. Il collegio dei docenti assiste il direttore nell'esercizio delle funzioni didattiche, artistiche e disciplinari.

3. Nelle accademie ove sono costituiti, secondo i particolari statuti di cui all'art. 255, comma 1, collegi accademici, i membri del collegio accademico si aggregano al collegio dei docenti ogni qualvolta debbano trattarsi argomenti sui quali il collegio accademico abbia competenza a norma dello statuto».

«Art. 214 *(Assistenti).* — 1. In corrispondenza delle singole cattedre relative agli insegnamenti fondamentali presso le accademie di belle arti è previsto un posto di assistente.

2. L'assistente svolge attività didattica coadiuvando il docente della cattedra in corrispondenza della quale è istituito il posto.

2-bis. *Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame.*

3. L'orario settimanale obbligatorio dell'assistente è di 16 ore.

4. L'assistente può essere trasferito ad altra cattedra della stessa materia o di materia affine, anche in altra sede, su domanda dell'interessato».

«Art. 239 *(Finalità).* — 1. I conservatori di musica hanno per fine l'istruzione musicale.

2. Al conservatorio di musica si accede con esame di ammissione.

3. I requisiti necessari per l'ammissione sono stabiliti con regolamento. Fino all'emanazione di nuove norme regolamentari al riguardo, si applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive modificazioni.

4. *(Abrogato).*

5. Presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui all'art. 174, al fine dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

6. Restano ferme le norme particolari relative al conservatorio di musica di Bolzano, adottate in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige».

«Art. 251 *(Orari e programmi).* — 1. Gli orari *di insegnamento ed i programmi* di esame negli istituti di cui al presente titolo sono approvati con decreto del Ministro».

«Art. 252 *(Esami).* — 1. Nelle accademie e nei conservatori si sostengono esami di ammissione, di promozione, di idoneità, di licenza e di diploma.

2. Con l'esame di ammissione si accede al primo anno dei corsi di studio.

3. Agli anni successivi si accede, per gli alunni dell'istituto, mediante esame di promozione e, per i candidati esterni, mediante esami di idoneità.

4. L'esame di diploma è sostenuto al compimento dei corsi di studio.

5. Presso l'Accademia nazionale di danza si sostiene un esame a conclusione del corso di perfezionamento e del corso di avviamento coreutico.

6. Nell'anno scolastico si svolgono due sessioni di esame.

7. Il candidato che nella prima sessione non superi o non compia l'esame è ammesso a sostenere o a ripetere le prove solo nella seconda sessione dello stesso anno.

8. *Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo».*

«Art. 257 *(Attribuzioni del consiglio di amministrazione).* — 1. Il consiglio di amministrazione:

a) delibera il bilancio di previsione dell'istituto, le eventuali variazioni del bilancio medesimo, nonché il conto consuntivo;

b) *delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione è autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti;*

c) propone le variazioni delle tabelle organiche dell'istituto».

— Il testo dell'art. 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), è il seguente:

«1-*bis.* Hanno titolo, altresì, ad essere immessi nei ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto due anni d'incarico di presidenza negli istituti e nelle scuole medesimi, previo superamento di un esame sotto forma di colloquio, da indire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione».

— I titoli delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione numeri 394, 395 e 396 del 18 novembre 1989, sono, rispettivamente, i seguenti:

«Indizione della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, comprese quelle con lingua di insegnamento diversa da quella italiana».

«Nuova indizione della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica».

«Indizione della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana».

— I titoli delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione numeri 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990 sono, rispettivamente, i seguenti:

«Indizione della sessione di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, comprese quelle con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, riservata ai docenti delle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute».

«Indizione della sessione di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, riservata ai docenti delle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute».

«Indizione della sessione di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana riservata ai docenti delle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute».

— Il testo della circolare del Ministro della pubblica istruzione del 2 giugno 1997 è il seguente:

«SCIOGLIMENTO DI RISERVE IN CONCORSI PER TITOLI

Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli AA.GG.AA., Direzione generale istruzione elementare, Servizio scuola materna Circolare telegrafica n. 344 (Prot. n. 2504/Div. I) del 2 giugno 1997.

Oggetto: Decisioni del Consiglio di Stato in materia di abilitazione all'insegnamento per soli titoli.

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi su ricorsi in appello di sentenze di primo grado ed in alcuni casi in sede di adunanza plenaria, ha emesso una serie di decisioni, sfavorevoli alle tesi dell'amministrazione, che toccano punti qualificanti delle disposizioni ministeriali emanate fin dal 1989 in materia di sessioni riservate di abilitazione e di concorsi per soli titoli (OO.MM. 394/395/396 del 1989 - OO.MM. 99/100/101 del 1990 DD.MM. 12 luglio 1989, 22 giugno 1990, 22 aprile 1993 - DD.MM. 28 marzo 1996, 29 marzo 1996 e 5 aprile 1996).

Le decisioni di cui trattasi, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione, riconoscono:

1) la computabilità, nei trecentosessanta giorni di servizio richiesti per la partecipazione alle procedure, del periodo estivo in cui il supplente annuale ha maturato il diritto alla retribuzione (Ad. Plen. 22/95 e 18/95);

2) il diritto alla partecipazione dei docenti di ruolo alla sessione riservata di abilitazione (Ad. Plen. 13/96);

3) il diritto alla partecipazione alla sessione riservata di abilitazione per la classe di concorso anche non corrispondente all'insegnamento impartito.

Tale orientamento giurisprudenziale, che può ritenersi ormai consolidato, ha indotto la stessa Avvocatura generale ad esprimersi sull'inopportunità di resistere nei giudizi pendenti relativi a tali materie.

È conseguentemente necessario far cessare definitivamente la materia del contendere attraverso lo scioglimento in senso favorevole delle riserve pregresse; l'abbandono del contenzioso sia in primo grado che in appello; la formale definizione dei ricorsi gerarchici e straordinari pendenti:

a) per quanto concerne quindi il contenzioso in atto che abbia già dato luogo a pronuncia, le SS.LL., verificata l'esperienza in capo ai singoli interessati dei requisiti di ammissione alle pregresse procedure concorsuali ed abilitanti sopra citate, così come definiti dalle decisioni del Consiglio di Stato, provvederanno, da un lato, a dare immediata esecuzione alle decisioni sfavorevoli all'amministrazione già emesse, e, dall'altro, si asterranno dal coltivare gli appelli;

b) per quanto concerne poi il contenzioso sia esso di natura gerarchica, giurisdizionale o straordinario, per il quale non siano ancora intervenute le relative decisioni, è necessario che le SS.LL., conformemente agli indirizzi giurisprudenziali consolidati sulle tre tematiche di cui sopra, emettano immediatamente, ove sia stata accertata l'esistenza dei presupposti, i provvedimenti satisfattivi delle richieste avanzate in sede ricorsuale, così ponendo le condizioni per la cessazione della materia del contendere che, in tempi successivi, dovrà trovare definitiva formalizzazione attraverso gli atti a ciò necessari.

Più in particolare:

1. — Nel caso dei docenti che, ammessi con riserva a partecipare alla sessione riservata di abilitazione, abbiano a suo tempo superato il relativo esame, si procederà, in virtù delle decisioni del Consiglio di Stato di cui trattasi, a sciogliere, da parte dei competenti sovrintendenti scolastici, le riserve a suo tempo formulate, riconoscendo pieno titolo alle abilitazioni all'epoca conseguite.

2. — Per quanto riguarda infine i docenti che avevano a suo tempo chiesto di partecipare con regolare domanda alle varie tornate dei concorsi a cattedre e a posti per soli titoli (1989, 1990, 1993, 1996) e che sono stati inseriti con riserva nelle graduatorie o non lo sono stati affatto, pur avendo presentato domanda di partecipazione e ricorsi nei vari gradi a seguito della non ammissione o della esclusione, si ritiene, a seconda di casi, necessario sciogliere la riserva, e disporre così l'iscrizione a pieno titolo dei candidati nelle varie graduatorie concorsuali, ovvero procedere all'inserimento dei predetti docenti nelle graduatorie ora per allora ricorrendo, eventualmente, anche all'opera delle commissioni giudicatrici nel caso di non avvenuta valutazione dei titoli degli interessati.

Per effetto dell'adozione, a seconda della fattispecie, dei provvedimenti di cui sopra, i singoli ricorrenti, destinatari degli stessi, verranno collocati, a cura dei competenti provveditori agli studi, nelle graduatorie del concorso per soli titoli al posto loro spettante in base al punteggio conseguito e, se ed in quanto utilmente graduati, individuati come destinatari di contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 1997.

Nei confronti dei docenti che dovessero invece trovarsi in posizione di licenziabilità, per effetto del subentro dei soggetti destinatari dei provvedimenti atti a produrre la cessazione della materia del contendere, sarà disposto il mantenimento in servizio fino al termine dell'anno scolastico corrente e anche, successivamente, su posti vacanti e disponibili.

Si precisa che sul contenuto della presente circolare è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato.

Si invita a voler procedere con ogni possibile sollecitudine ai necessari adempimenti e si resta in attesa che i responsabili degli uffici scolastici provinciali comunichino, ciascuno per la parte di competenza, l'esatto numero di docenti, eventualmente distinti per classe di concorso, nei cui confronti sia stato necessario disporre il mantenimento in servizio. Successivamente all'acquisizione di tali dati, si fa riserva, pertanto, di emanare eventuali ulteriori disposizioni».

— Il testo delle graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, per le nomine in ruolo nella scuola elementare e media, è il seguente:

«*Titolo III*

NORME TRANSITORIE DI IMMISSIONE IN RUOLO

Capo I - *Immissione nei ruoli della scuola materna statale*

Art. 21 *(Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980).* — Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, già forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1947, n. 434 (21), convertito con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione, nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984.

Art. 22 *(Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980).* — Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, già forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente art. 21.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo art. 21.

Art. 23 *(Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ai fini dell'immissione in ruolo).* — Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento nella scuola materna, con una prova scritta ed una prova orale, ai fini dell'immissione in ruolo.

La prova scritta consisterà nella trattazione di un argomento relativo agli orientamenti dell'attività educativa della scuola materna, con particolare riferimento alla sua impostazione metodologica. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tenderà a svilupparne le connessioni con altri argomenti dei suddetti orientamenti, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente titolo I, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d'esame. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data dalla facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali prima della conclusione del concorso.

Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti nelle scuole materne statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-1981.

Art. 24 *(Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980).* — Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente art. 23 o a seguito dell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1983.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente art. 21 e del precedente art. 22.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente articolo 21. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sarà integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 23.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

Art. 25 *(Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980).* Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente art. 23 o a seguito dell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1984.

L'assegnazione della sede è disposta a partire dall'anno scolastico 1985-1986, secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente art. 24, terzo comma, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 21, 22 e 24.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente art. 23.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

Art. 26 *(Assistenti del ruolo ad esaurimento).* Le assistenti di scuola materna, di cui all'art. 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in possesso del prescritto titolo di studio, che non abbiano conseguito l'abilitazione nell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge, conseguono l'abilitazione mediante colloqui da indire negli anni 1982 e 1983.

Il colloquio è effettuato secondo le medesime modalità previste, per la prova orale dei concorsi ordinari, dal precedente art. 2.

Le predette assistenti sono nominate nei ruoli degli insegnanti delle scuote materne statali secondo le modalità e con le decorrenze stabilite dall'art. 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

L'assegnazione della sede sarà disposta, contestualmente alla nomina, nell'ambito provinciale, con precedenza rispetto agli insegnanti da immettere in ruolo con la medesima decorrenza per effetto della presente legge.

Art. 27 *(Insegnanti supplenti della scuola materna statale).* — Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola materna statale nel sessennio antecedente al 1° settembre 1981, nonché gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge. ai sensi del precedente art. 20.

Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981 o 1981-1982, un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola materna statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola materna statale nel settennio antecedente alla data del 1° settembre 1984, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nella scuota materna statale, nel settennio antecedente alla data del 1° settembre 1982, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dall'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.

Gli insegnanti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente art. 25.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

È comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

Art. 28 *(Insegnanti assunti per il completamento di orario nella scuola materna).* — Agli insegnanti che abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico nel periodo che va dall'anno scolastico 1974-75 al 1977-78, a seguito di assunzione per il completamento di orario delle sezioni di scuola materna statale, nonché per un ulteriore anno scolastico nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1974-75 e l'anno scolastico 1980-81 incluso, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22, 23 e 25, a seconda che siano abilitati o non abilitati.

Agli insegnanti medesimi non si applica il disposto di cui al primo comma del successivo art. 58.

Gli anni scolastici sono computati secondo quanto disposto dal precedente art. 27, penultimo e ultimo comma.

Capo II - *Immissione nei ruoli della scuola elementare*

Art. 29 *(Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980).* Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale nonché gli insegnanti e gli assistenti dell'istituto «Augusto Romagnoli» che abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dalla data del 10 settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente comma, la sede di servizio sarà assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984.

Art. 30 *(Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80).* — Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale, che abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente, la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985, dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente art. 29.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo art. 29.

Art. 31 *(Insegnanti supplenti della scuola elementare statale).* — Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonché: gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente art. 20.

Gli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981 o 1981-1982 un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nella scuola elementare statale, nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli. del punteggio relativo al titolo di studio e dei titoli di servizio.

La disponibilità di posti va accertata dopo la assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 29 e 30.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. È comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

Art. 32 *(Particolari categorie di insegnanti elementari)*. — Il servizio prestato dagli insegnanti di scuola elementare, nominati in ruolo per effetto del concorso magistrale indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 20 marzo 1975, n. 68, la cui nomina è stata poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale, è da considerare a tutti gli effetti come servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido ai fini dell'applicazione dell'art. 10, ultimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Analogamente, il servizio prestato dagli insegnanti di scuola materna nominati in ruolo per effetto del concorso indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 12 aprile 1976, n. 97, la cui nomina è stata poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale, è da considerare a tutti gli effetti come servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido ai fini dell'applicazione dell'art. 6, primo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Restano ferme le nomine in ruolo e le assegnazioni di sede effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge».

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 270/1982 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), è il seguente:

«Art. 20 *(Prima applicazione delle dotazioni aggiuntive)*. — In prima applicazione della presente legge le dotazioni aggiuntive della scuola materna sono determinate in numero di 5.500 unità complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola elementare sono determinate in numero di 36.000 unità complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola media sono determinate in numero di 47.000 unità complessive; le dotazioni aggiuntive degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono determinate in numero corrispondente a quello delle unità di personale in soprannumero, risultante anche per effetto delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge.

Per la scuola materna ed elementare, il Ministro della pubblica istruzione ripartisce, con proprio decreto, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi, le dotazioni aggiuntive elementare e media di primo grado è utilizzato per il riassorbimento degli eventuali soprannumeri conseguenti alle immissioni in ruolo».

— Per il testo dell'art. 401 del testo unico n. 297/94, si veda il testo sostituito dall'art. 1 della presente legge.

— Per il testo degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326 (Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270), è il seguente:

«Art. 15. — I docenti di educazione musicale e di educazione fisica mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del titolo di studio dell'abilitazione all'insegnamento, hanno titolo ad essere immessi in ruolo gradualmente, sulla base delle graduatorie provinciali di cui rispettivamente ai predetti articoli 43, commi quarto e quinto, e 44, comma settimo, da compilare dopo l'entrata in vigore della presente legge, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili».

— Per il testo dell'art. 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1998, n. 323, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo del comma 8 dell'art. 5 del citato decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, è il seguente:

«8. Gli ispettori tecnici attualmente in servizio sono inquadrati nel ruolo unico di cui al comma 1 agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto e agli effetti economici, dal 1° gennaio 1991. Gli ispettori tecnici provenienti dal ruolo degli ispettori tecnici periferici mantengono il trattamento economico in godimento fino alla data del 31 dicembre 1990».

— Il testo del comma 1 dell'art. 41 del C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale del comparto «Ministeri», è il seguente:

«1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 72, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 31 dicembre 1996.

Il valore degli aumenti biennali in godimento con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

Tale valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale derivante dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 344/1990, convertito dalla legge n. 21/1991, ed ai valori percentuali dei relativi aumenti biennali».

— Il testo del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 (Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato), è il seguente:

«Al personale dirigente di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promosso o nominato alla qualifica superiore successivamente al 1° gennaio 1983, compete lo stipendio iniziale della nuova posizione aumentato della metà dell'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza».

— Il testo del comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola), è il seguente:

«1. L'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali, di cui alla allegata tabella *A*, è effettuato alla data del 1° luglio1988 sulla base dell'anzianità giuridica ed economica maturata alla data del 30 giugno 1988. Per la valutazione dell'anzianità riconosciuta ai soli, fini economici si applica il comma 4 dell'art. 3».

— Il testo dell'art. 473, comma 2, del testo unico n. 297/94 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), è il seguente:

«2. I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi e sono programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici, che possono prevedere forme di convenzioni con università ed enti di ricerca, nonché con enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante e comunque garantita la presenta di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini della valutazione finale. I coordinatori e i docenti chiamati a curare l'attività didattica e formativa sono nominati dagli stessi provveditori agli studi; i corsi medesimi si svolgono secondo modalità che ne rendono compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonché del coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti tra il personale della scuola. Per le iniziative che riguardano un numero limitato di partecipanti o che richiedono particolari qualificazioni tecnico-professionali, i piani periodici possono prevedere corsi a carattere nazionale, interregionale o regionale, con modalità organizzative che escludono comunque la nomina di personale supplente in sostituzione del personale che partecipa ai corsi».

— Il testo del comma 1 dell'art. 489 del citato testo unico n. 297/94, è il seguente:

«1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione».

— Il testo dell'art. 28-*bis*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 28-*bis* *(Reclutamento dei dirigenti scolastici)*. — 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle istruzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamnete per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative è calcolato sommando i posti già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'art. 25-*ter*, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo del triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità.

3. Il corso-concorso, si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano le selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del dieci per cento. *Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'art.* 25-ter, *il 50 per cento dei posti così determinati è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato.*

4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto dal decreto di cui all'art. 25-*ter*, comma 2, comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e la modalità di svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato.

5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno superato, in numero non superiore, ai posti messi a concorso, rispettivament per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui all'art. 25-*ter il 50 per cento* dei posti messi a concorso è riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio come preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede e disposta sulla base dei principi del presente decreto legislativo, tenuto conto delle specifiche esperienze professionali. I cincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l'attività docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza.

6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di mobilità professionale tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda è subordinato all'esito positivo dell'esame finale relativo ai moduli frequentati.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici».

— Il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, reca: «Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'art. 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), è il seguente:

«22. La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente. Tale graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente, approvate in data successiva al 31 agosto 1992, conservano validità anche per gli anni scolastici successivi al 1994-1995 ai fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e dei posti che risultavano accantonati a tal fine al 1° settembre 1992 e che, per effetto della riduzione degli organici, nonché per l'applicazione dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-1995».

99G0205

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 31 dicembre 1998, n. **521.**

Regolamento recante norme in materia di interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate, di apporti dell'Amministrazione e relative norme d'uso.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 20 giugno 1956, n. 612, recante norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, relativo all'ordinamento dello stato maggiore della Difesa e degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in tempo di pace, che attribuisce ai capi di Stato maggiore di Forza armata la determinazione degli organici del personale dei comandi, delle unità, delle scuole e degli enti vari, nei limiti delle dotazioni organiche complessive indicate dalle leggi in vigore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, che approva il regolamento per l'Amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che delegando, a mente di quanto dispone l'articolo 117 della Costituzione, talune funzioni amministrative alle regioni, ha all'articolo 24 espressamente conservato alla competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati da enti ed organismi appositamente istituiti in favore degli appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ed ai loro familiari;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare che ha specificatamente subordinato al preventivo assenso del Ministro della difesa la costituzione di associazioni o circoli fra militari definendo anche l'aspetto di competenza dell'organo centrale di rappresentanza militare in materia di protezione sociale;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, la quale, al comma 12 dell'articolo 13, disciplina la gestione delle attività relative ai circoli, alle sale convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonché alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche, posti di ristoro, case del soldato e foresterie operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalità giuridica, ancorché le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, che all'articolo 15 disciplina le attività culturali e ricreative a favore del personale dipendente delle amministrazioni dello Stato ed in particolare l'istituzione, la composizione ed il funzionamento degli organismi per la gestione dei servizi sociali, ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido e per il tempo libero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 1992 che approva il regolamento tipo per la disciplina degli organismi di gestione dei servizi sociali nelle amministrazioni statali in applicazione al comma 7 dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il quale risulta modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, che all'articolo 3 disciplina l'indirizzo politico-amministrativo, funzioni e responsabilità nell'ambito delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che approva il regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, sulla disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, con particolare riferimento all'articolo 5 che disciplina gli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e dei loro familiari;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, che, all'articolo 9, nell'ambito della disciplina delle gestioni fuori bilancio, prevede l'esercizio diretto a cura dell'amministrazione di attività di protezione sociale;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante nuove norme in materia di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, che all'articolo 8 devolve all'ufficio del segretario generale le attribuzioni della soppressa Direzione generale delle provvidenze per il personale, previste all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, in materia di attività assistenziali, culturali e ricreative del personale militare e civile comunque dipendente dal Ministero della difesa e di quello cessato dal servizio nonché delle famiglie del personale stesso;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1998 (nota n. 5617 del 31 dicembre 1998);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità degli interventi di protezione sociale

1. Gli interventi di protezione sociale si inseriscono istituzionalmente nell'attività funzionale delle Forze armate allo scopo di favorire il mantenimento della efficienza psico-fisica del personale militare, conservare l'aggregazione sociale dei dipendenti e delle loro famiglie, il loro arricchimento culturale nonché di conseguire proficui rapporti di democratica interazione con la collettività esterna, per il pieno sviluppo della persona umana dedicata al bene comune della difesa della Patria.

2. A tal fine è consentito al personale militare e civile delle Forze armate, in servizio e non, nonché ai loro familiari, di utilizzare apprestamenti logistici, sportivi, culturali, ricreativi e per il tempo libero, senza finalità di lucro qualora direttamente gestiti ed all'uopo predisposti dall'amministrazione anche al di fuori delle strutture militari.

Art. 2.

Classificazione e modalità di gestione degli organismi di protezione sociale

1. Gli interventi di protezione sociale di cui al precedente articolo 1 sono esercitati da organismi all'uopo costituiti nell'ambito dell'amministrazione presso enti, distaccamenti delle Forze armate, in rapporto alla pre-

senza di personale in servizio e cessato dal servizio nonché in altre località che per peculiari caratteristiche ambientali consentano di perseguire la prevista finalità.

2. In relazione alle specifiche funzioni ed alla natura delle attività da svolgere, gli organismi operanti nell'ambito delle Forze armate sono classificati in:

a) organismi di supporto logistico: sale convegno per ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, truppa. Hanno la finalità di contribuire a migliorare la funzionalità e l'efficienza delle unità, enti e reparti, di rafforzare lo spirito di corpo tra il personale delle unità organiche promuovendo ed alimentando i vincoli di solidarietà militare attraverso la partecipazione ad attività ricreative sportive, culturali e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, e sviluppando rapporti di socialità con l'ambiente esterno;

b) organismi di protezione sociale: circoli ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri. Hanno la finalità di costituire comunità sociali, intese a conservare integro lo spirito di corpo ed i vincoli di solidarietà militare tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri in servizio ed in quiescenza, attraverso la comune partecipazione ad attività ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, promuovendo e rafforzando i rapporti con l'ambiente sociale esterno;

c) organismi a connotazione mista: circoli ricreativi dipendenti della Difesa (organismi di supporto logistico o di protezione sociale, a seconda della funzione svolta). Hanno la finalità di costituire comunità sociali presso enti, reparti e stabilimenti con prevalente presenza di personale civile in servizio, stimolando e rafforzando attraverso attività sociali, ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, lo spirito di partecipazione alla funzione istituzionale delle Forze armate;

d) organismi di particolare protezione sociale: soggiorni marini e montani. Hanno la finalità di consentire prioritariamente al personale in servizio presso enti o reparti di maggiore impegno operativo, di trascorrere periodi di riposo e di recupero psico-fisico in località aventi peculiari caratteristiche climatiche ed ambientali, anche in strutture appartenenti ad enti pubblici operanti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.

3. La gestione dei citati organismi può essere affidata in concessione ad organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, ovvero ad enti o terzi.

4. Per esigenze operative o per assicurare la continuità degli interventi, tenuto conto del preminente interesse istituzionale e funzionale di tali organismi, l'Amministrazione può provvedere all'esercizio diretto delle attività di protezione sociale mediante organi interni di gestione ed esecuzione presso i comandi/enti/reparti/unità operativi indicati all'articolo 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dell'Arma dei carabinieri, nonché presso i reparti operativi degli Stati maggiori, le unità navali e le accademie/scuole militari. Gli enti che attuano la gestione diretta imputano ai competenti capitoli di bilancio gli oneri relativi all'acquisizione dei beni o servizi, rispettivamente, ceduti o resi agli utenti degli organismi amministrati e, conseguentemente, recuperano dagli utenti stessi i costi vivi dei beni o servizi e, ove previsto, le quote ricognitorie di maggiorazione per il concorso di personale e servizi generali di cui al successivo articolo 3, commi 1 e 2, lettera *c)*. Gli stessi enti, alla fine di ogni mese, versano in tesoreria le somme recuperate imputando, secondo la procedura di rito, a «proventi riassegnabili» gli importi corrispondenti ai suddetti costi vivi ed a «proventi non riassegnabili» quelli relativi alle anzidette quote ricognitorie.

5. La stessa procedura della gestione diretta può essere attuata anche nel caso di motivata o dimostrata impossibilità di affidamento ovvero per interruzione o per inadempienza dell'affidatario stesso, presso qualsiasi organismo di protezione sociale.

6. La costituzione o la soppressione degli organismi di cui al presente articolo è determinata ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, dai capi di Stato maggiore, dal segretario generale e direttore nazionale degli armamenti, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione alla collocazione ordinativa degli enti interessati.

Art. 3.

Determinazione degli apporti a carico dell'Amministrazione

1. Per l'organizzazione di ciascuno degli organismi di cui al precedente articolo 2, l'amministrazione rende disponibili idonei locali, mezzi, strutture, servizi e impianti in adeguate condizioni d'uso.

2. Per garantire il funzionamento degli organismi, l'amministrazione assume a proprio carico le spese concernenti:

a) il mantenimento e l'ordinaria manutenzione dei locali assegnati;

b) la costituzione, il mantenimento in efficienza ed il rinnovo di adeguate dotazioni di mobili, arredi, attrezzature ed altre pertinenze d'uso;

c) i servizi generali di funzionamento e pulizia, limitatamente agli organismi di supporto logistico di cui alla lettera *a)*, articolo 2, secondo comma, ed ai circoli ricreativi dipendenti della Difesa, di cui alla lettera *c)* del citato articolo 2, secondo comma, quando operano con funzioni di supporto logistico. In caso di gestione diretta le somme relative alle quote ricognitorie, come disposto al precedente articolo 2, comma 4, debbono essere aggiunte ai costi vivi dei generi e servizi forniti agli utenti, in ragione del 10% per gli organismi di cui alla lettera *b)*, articolo 2, secondo comma, e per

i circoli ricreativi dipendenti della Difesa, quando operano con funzioni di protezione sociale; in ragione del 20% per gli organismi di cui alla lettera *d),* articolo 2, secondo comma. Tali quote così recuperate dagli utenti debbono essere versate in tesoreria, quali «proventi non riassegnabili».

3. Possono altresì essere messe a disposizione degli organismi di protezione sociale, fatte salve le esigenze militari, strutture già in uso all'amministrazione finalizzate per l'esercizio di attività sportive, ricreative, culturali, alloggiative e di recupero psico-fisico.

4. Le consistenze ed il valore degli apporti di cui ai precedenti commi, determinati con criteri di funzionalità ed economicità, sono riportati in apposite schede redatte per ciascun organismo all'atto della sua costituzione.

5. Il Ministero della difesa dispone, nei limiti dei pertinenti capitoli di bilancio, aperture di credito commutabili in quietanze di entrata a favore della contabilità speciale intestata al direttore di amministrazione per le spese di funzionamento di cui al comma 2.

Art. 4.

Norme d'uso dei materiali costituenti apporti dell'Amministrazione

1. I materiali conferiti dall'Amministrazione agli organismi di cui al precedente articolo 2 continuano a rimanere nel carico contabile del consegnatario per debito di vigilanza degli enti/distaccamenti in cui gli stessi sono inseriti. Nello stesso carico confluiscono i materiali comunque pervenuti nel tempo agli organismi stessi.

2. La gestione è svolta secondo le norme contenute nel titolo XIII del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli oranismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 e nel libro VII delle relative istruzioni amministrative e contabili, approvate con decreto interministeriale 22 dicembre 1977.

3. Ciascun organismo è dotato di un registro in cui sono elencati i materiali costituenti apporti dell'amministrazione.

4. Gli organismi di protezione sociale sono autorizzati a ricevere in comodato d'uso con il vincolo della destinazione specifica, da soggetti giuridici diversi dall'amministrazione, beni mobili adeguati alle proprie esigenze mediante apposito atto negoziale. Tali materiali sono iscritti in un registro e sono tenuti distinti per soggetto giuridico proprietario. Le spese di conservazione, manutenzione e riparazione del predetto materiale sono assunte a carico dell'amministrazione.

5. Qualora la gestione sia affidata in concessione, la consegna dei materiali, costituenti apporti dell'Amministrazione o ricevuti in comodato d'uso, dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dal consegnatario, per l'amministrazione, e dall'affidatario o da un suo rappresentante.

6. Il concessionario assume l'obbligo della restituzione, in qualsiasi momento di tutto il materiale ricevuto nella stessa condizione d'uso originaria rimanendo a proprio carico eventuali spese per la rimessa in pristino. La riconsegna dei materiali dovrà risultare da apposito verbale.

Art. 5.

Ammissione del personale

1. Alle attività degli organismi di cui all'articolo 2 ha titolo a partecipare prioritariamente, ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il personale militare e civile comunque dipendente dal Ministero della difesa nonché il personale militare cessato dal servizio permanente e quello civile di ruolo collocato in pensione, compresi i componenti dei rispettivi nuclei familiari.

2. Sono ammessi a partecipare, secondo la categoria di appartenenza, anche il coniuge superstite del suddetto personale, ove non abbia contratto nuove nozze, e gli orfani minorenni del personale stesso.

3. In relazione alle finalità e compatibilmente con la ricettività, possono essere ammessi alla frequenza di ciascun organismo il personale cessato dal servizio, nonché autorità e persone con particolari titoli di benemerenza inerenti alla propria attività di impegno civile o professionale di interesse militare, con le modalità stabilite dagli statuti che saranno emanati dai singoli organismi.

Art. 6.

Norma finale

1. Il decreto interministeriale 5 febbraio 1997, n. 209, è abrogato e sostituito dal presente provvedimento che entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 dicembre 1998

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1999
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 149

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente di Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo della legge 20 giugno 1956, n. 612, recante «Norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 1956, n. 166.

Il testo dell'art. 9 del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1477, concernente «Ordinamento dello Stato maggiore della Difesa e degli Stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in tempo di pace», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1996, n. 11 supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 9 *(Attribuzioni).* I capi di Stato maggiore di Forza armata, sulla base degli indirizzi fissati dal Ministro per la difesa e delle direttive del capo di Stato maggiore della Difesa nell'ambito delle attribuzioni e dei poteri a questo conferiti dalla legge, sono competenti per la pianificazione e la programmazione tecnica e le altre predisposizioni relative all'impiego della rispettiva Forza armata, nonché per il controllo dell'attuazione delle istituzioni emanate.

Con particolare riguardo essi, sulla base degli indirizzi e delle direttive suddette:

a) sono sentiti collegialmente dal capo di Stato maggiore della Difesa per la pianificazione operativa e per la formulazione dei relativi programmi tecnico-finanziari;

b) impartiscono alle competenti direzioni generali direttive d'ordine tecnico-militare per la migliore realizzazione dei programmi tecnico-finanziari approvati dal Ministro:

c) definiscono i piani operativi particolari di Forza armata;

d) determinano:

la composizione, l'organizzazione e lo schieramento delle forze;

le modalità per l'attuazione della mobilitazione;

la regolamentazione nei vari settori di attività tecnico-militare;

i piani degli apprestamenti defensivi;

gli organici del personale dei comandi, delle unità, delle scuole e degli enti vari, nei limiti delle dotazioni organiche complessive indicate dalle leggi in vigore;

(Omissis)».

— Il testo del D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076, recante: «Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 1977, n. 239.

— Il testo dell'art. 24 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concernente: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382», è il seguente:

«Art. 24 *(Competenze dello Stato).* — Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione;

2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguerza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento dalla qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri Paesi:

3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti.

4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali, stranieri ed internazionali, nonché la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica europea;

5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari;

6) l'attività dei CPABP strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica».

Il testo della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante: «Norme di principio sulla disciplina militare», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 luglio 1978, n. 203.

— Il testo della legge 27 dicembre 1989, n. 409: «Bilancio di previsione dello Stato dell'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1989, n. 303, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 13, comma 12, è il seguente:

«12. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonché alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unità militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare sprovviste di personalità giuridica, si applica la disciplina prevista all'art. 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ancorché le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali».

— Il testo dell'art. 15 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 «Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concerriente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 1990, n. 54, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 15 *(Attività culturali e ricreative).* — 1. Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 34 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, ai fini dell'incremento della produttività conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicologico, le amministrazioni possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.

2. La gestione di tali servizi può essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'Amministrazione ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno, formato, a maggioranza, da rappresentanti dell'amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le amministrazioni possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonché di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.

4. Le amministrazioni iscrivono negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.

5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non può eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative.

6. Con gli accordi decentrati a livello nazionale sono disciplinate le modalità di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte dell'amministrazione.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi — sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 109 del 2 maggio 1989 — entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà definito il regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3».

— Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 1992 «Disciplina degli organismi di gestioni dei servizi sociali nelle amministrazioni statali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 1992, n. 79.

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, come risulta modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 (*Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 1993, n. 276, supplemento ordinario) è il seguente:

«Art. 3 *(Indirizzo politico-amministrativo: funzioni e responsabilità)*. — 1. Gli organi di Governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilità della dirigenza, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti della stessa università a di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalità per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi».

— Il testo del decreto del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1994, n. 136, supplemento ordinario.

— Il testo della legge 23 dicembre 1993, n. 559, recante: «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1993, n. 306». Il testo dell'art. 5 della predetta legge è il seguente:

«Art. 5 *(Attività di protezione sociale)*. — 1. I beni patrimoniali già di pertinenza delle cessate gestioni fuori bilancio dei Ministeri della difesa e dell'interno nonché del Corpo della guardia di finanza, di cui, rispettivamente al comma 12 dell'art. 13, al comma 4 dell'art. 9 al comma 6 dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, fatta eccezione per i beni di consumo acquistati con l'esclusivo apporto del personale dipendente, le cui rimanenze sono destinate agli organismi di cui al comma 4 del presente articolo, sano trasferiti negli inventari dell'ente nel cui ambito le gestioni stesse sono state svolte.

2. Le disponibilità liquide delle gestioni di cui al comma 1, accertate alla data di cessazione delle gestioni stesse, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli di spesa. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni dei predetti capitoli di entrata e di spesa.

3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 44, a favore del personale militare e civile delle Forze armate, dei Vigili del fuoco e del Corpo della Guardia di finanza e dei loro familiari, nonché a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, sono concessi in uso alle organizzazioni di cui al comma 4 i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le consistenze ed il valore di tali apporti nonché le relative norme d'uso.

4. Per l'esercizio delle attività connesse, con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che saranno stabilite con regolamento approvato dai Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il testo del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, concernente: «Disposizioni urgenti in materia d'imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 1996. Tale D.L. è stato convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n 556 - *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 25 ottobre 1996. Il testo dell'art. 9 del decreto-legge suddetto è il seguente:

«Art. 9 *(Gestioni fuori bilancio)*. — 1. Le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997; sino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale di cui all'art. 24, primo comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, svolgentisi presso le amministrazioni di cui al citato art. 5 della legge n. 559 del 1993.

2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, con decreto dei Ministri competenti, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, previa individuazione degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per assicurare la continuità degli interventi, possono costituire nel proprio ambito gestioni per l'esercizio diretto di attività di protezione sociale, sono disciplinati le modalità esecutive delle stesse attività e relativa regolamentazione amministrativa-contabile, l'ammissione del personale e connesse contribuzioni, nonché il versamento dei contributi ai capitali di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate».

— Il testo della legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni recante Norme di contabilità dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1997, n. 81.

— Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente «Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa a norma dell'art. 1, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1997, n. 185.

— Il testo dell'art. 30 del decreto del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1478, concernente «Riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1996, n. 11 - supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 30. — La Direzione generale delle provvidenze per il personale sopraintende:

alle attività assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale militare e civile, comunque dipendente dal Ministero della difesa e di quello cessato dal servizio, nonché delle famiglie del personale stesso;

alle attività tendenti a far conseguire al personale militare, mediante la frequenza di corsi interni o esterni, qualificazioni professionali civili, nonché a quelle rivolte ad agevolare il collocamento dei militari che cessano dal servizio.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di piu Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante «Norme di principio sulla disciplina militare» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 luglio 1978, n. 203), è il seguente:

«Art. 8. — I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali.

I militari in servizio di leva e quelli richiamati in temporaneo servizio, possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di categoria, ma è fatto loro divieto di svolgere attività sindacale quando si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 5.

La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa».

— Il testo del'art. 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alla indennità operativa del personale militare), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 1983, n. 85, è il seguente:

«Art. 3 *(Indennità d'impiego operativo per reparti di campagna).* — Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna appresso indicati spetta l'indennità mensile d'impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota *b)* dell'annessa tabella 1:

corpi d'armata;

divisioni;

brigate e aerobrigate;

stormi e reparti di volo equivalenti;

gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo;

reparti elicotteri e reparti antisom;

reparti di difesa di aeroporto e di eliporti armati;

reparti intercettatori teleguidati (IT);

comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere;

unità di controllo operativo e unità di scoperta;

centrali e centri operativi in sede protetta;

unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi, grandi unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 125 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale e sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota *b)* dell'annessa tabella I.

Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità di impiego operativo mensile di L. 60.000 quando in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di cui al primo comma e di L. 70.000 quando in servizio L. 60.000 quando in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di cui al primo comma e di L. 70.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unità, reparti e supporti di cui al secondo comma».

— Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 30 del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1478, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— I dati relativi al D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076, sono riportati nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 30 del D.P.R. n. 1978/1965 è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 24 del D.P.R. n. 616/1977 è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Il testo del decreto interministeriale 5 febbraio 1997, n. 209, di argomento analogo a quello del presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 159 del 10 luglio 1997.

99G0126

DECRETO 31 dicembre 1998, n. **522.**

Regolamento recante modalità per la gestione e la rendicontazione delle attività di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, sulla disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato, con particolare riferimento all'articolo 5 che disciplina gli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e dei loro familiari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che approva il regolamento recante semplificazioni ed accelerazioni delle procedure di spesa e contabili;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, che, all'articolo 9, nell'ambito della disciplina delle gestioni fuori bilancio, prevede l'esercizio diretto a cura dell'amministrazione di attività di protezione sociale;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, in pari data, con il quale è stato adottato il regolamento recante la nuova disciplina delle attività di protezione sociale: consistenza, valore e norme d'uso degli apporti dell'amministrazione;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante nuove norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 che all'articolo 8 devolve all'ufficio del segretario generale le attribuzioni della soppressa Direzione generale delle provvidenze per il personale, previste all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, in materia di attività assistenziali, culturali e ricreative del personale militare e civile comunque dipendente dal Ministero della difesa e di quello cessato dal servizio nonché delle famiglie del personale stesso;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 5617 del 31 dicembre 1998);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizione, natura e scopo

1. Gli organismi di protezione sociale, quali elementi di organizzazione costituiti dall'amministrazione militare nell'ambito dei propri enti, distaccamenti, sono tenuti ad uniformare le proprie attività funzionali, amministrative e contabili alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Denominazione

1. Sotto la denominazione di enti/distaccamento sono compresi gli enti/distaccamenti secondo la classificazione dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 (regolamento di amministrazione unificato).

2. Sotto la denominazione di alto comando periferico sono compresi tutti i comandi militari territoriali delle Forze armate, quali i comandi di regione militare, i comandi di regione e scuole dell'Arma dei carabinieri, i comandi in capo di dipartimento militare marittimo, i comandi di regione aerea.

3. Sotto la denominazione di ministero vengono compresi l'ufficio del segretario generale, al quale sono state devolute, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo del 16 luglio 1997, n. 264, le attribuzioni della soppressa direzione generale delle provvidenze per il personale, gli uffici centrali e le altre direzioni generali del Ministero della difesa competenti per materia.

4. Sotto la denominazione di autorità centrale sono compresi i capi degli stati maggiori della difesa e di forza armata, il segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 3.

Contribuzioni

1. Gli oneri derivanti dalla gestione diretta, connessi con la fruizione dei servizi resi dagli organismi di protezione sociale, fatti salvi gli apporti di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con il proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, in pari data, sono a totale carico degli utenti e devono essere corrisposti di volta in volta a fronte del servizio reso. Tali oneri costituiscono contribuzioni da riassegnare ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, soggette a periodico adeguamento in base alle risultanze di un'apposita contabilità istituita per le spese anticipate dall'amministrazione.

Art. 4.

Organi centrali di indirizzo generale

1. L'autorità centrale emana direttive di indirizzo generale in materia di:

a) pianificazione annuale degli interventi di protezione sociale e delle relative attività connesse;

b) programmazione dell'impiego dei fondi disponibili sui competenti capitoli di bilancio in relazione alle esigenze funzionali dei singoli organismi;

c) coordinamento e controllo delle attività svolte e verifica della loro rispondenza alle finalità degli organismi;

d) definizione delle disposizioni attuative per dare applicazione ai provvedimenti di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e all'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556.

2. Gli organi centrali di rappresentanza militare e, ove previsto, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative saranno sentite in materia di indirizzo generale della pianificazione degli interventi di protezione sociale possibilmente volte anche a favorire l'integrazione interforze.

Art. 5.

Organi di vigilanza e di controllo

1. Gli alti comandi periferici esercitano, attraverso gli uffici preposti, azione di vigilanza, coordinamento e controllo sul funzionamento degli organismi di protezione sociale istituiti nell'ambito della propria giurisdizione territoriale e sulle relative attività assicurando la corretta attuazione degli indirizzi generali stabiliti dall'autorità centrale.

2. I suddetti alti comandi periferici autorizzano l'esercizio delle attività secondo le modalità di gestione di cui ai successivi articoli 7, 8, 9 e 10.

3. Il comandante dell'ente/distaccamento, presso cui l'organismo di protezione sociale è costituito, esercita diretta vigilanza sul funzionamento e sulla gestione dell'organismo stesso, mediante disposizioni di indirizzo e coordinamento delle relative attività volte al raggiungimento delle finalità proprie dell'organismo.

Art. 6.

Organi amministrativi

1. Il capo servizio amministrativo dell'ente/distaccamento, nel cui ambito sono costituiti uno o più organismi di protezione sociale, è preposto alla direzione della loro gestione amministrativa. Egli esercita le attribuzioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, spetta al capo servizio amministrativo:

a) ordinare le spese ed i pagamenti per funzionamento degli organismi di protezione sociale con le modalità di cui al successivo articolo 10;

b) disporre, nel caso di affidamento in concessione, gli adempimenti amministrativi connessi con la concessione e stipulare i relativi atti negoziali.

3. Il cassiere, in caso di gestione diretta, quale agente contabile incaricato della riscossione delle contribuzioni di cui all'articolo 3 del presente decreto, è tenuto ad osservare le disposizioni di cui agli articoli 219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni. Egli, in particolare, provvede a:

a) versare in tesoreria le contribuzioni medesime, con imputazione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

b) rendere il prescritto conto giudiziale, corredato dei relativi documenti, tramite la competente direzione di amministrazione ai sensi dell'articolo 610 del regio decreto 23 maggio 1924, n 827.

Art. 7.

Affidamento in concessione ad organizzazioni costituite fra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

1. L'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale è affidato ad organizzazioni costituite ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, su istanza delle medesime che comprovi il possesso di adeguata idoneità tecnica ed economica per lo svolgmento delle attività stesse.

2. Il comandante dell'ente/distaccamento presso cui l'organismo e costituito, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, l'opportunità e la convenienza economica, sentito l'organismo di rappresentanza militare o le organizzazioni sindacali corrispondenti, previa autorizzazione dell'alto comando periferico da cui dipende ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, delibera l'affidamento in concessione.

3. Il provvedimento di affidamento stabilisce i contenuti del rapporto in termini di durata, le modalità di dettaglio per l'espletamento del servizio, e regola i profili organizzativi e patrimoniali, in relazione alla configurazione ed alle esigenze dei singoli organismi e degli enti nel cui ambito sono costituiti.

4. Il provvedimento dovrà altresì contenere le seguenti condizioni di carattere generale:

a) la concessione è conferita a rischio e pericolo del concessionario, che ha l'obbligo di tenere indenne l'amministrazione da qualsiasi azione o molestia, proveniente da chiunque e per qualunque motivo, in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa;

b) l'amministrazione condiziona l'uso dei locali, impianti e mezzi conferiti, riservandosi la facoltà di sospenderlo al sopravvenire di esigenze funzionali ed organizzative che non consentano l'ordinario svolgimento delle attività affidate;

c) l'esecuzione delle attività in affidamento non può essere ceduta neppure parzialmente ad enti o terzi se non previa autorizzazione dell'autorità concedente;

d) la concessione decade, in tutto o in parte, nei casi di soppressione dell'ente presso cui è costituito l'organismo, di variazione della destinazione degli apporti o di sopravvenute esigenze di natura militare o funzionale;

e) la concessione è revocata per gravi irregolarità o ripetuti inadempimenti del concessionario, accertati insindacabilmente dall'amministrazione nell'esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo sulle attività affidate, dalla stessa autorità che ha determinato l'affidamento;

f) in relazione alle attività affidate il concessionario è tenuto a costituire in favore dell'amministrazione adeguati depositi cauzionali relativi all'esercizio delle attività in affidamento ed a garanzia dei materiali di proprietà dell'amministrazione;

g) il personale preposto alle attività dell'organismo di protezione sociale deve essere di gradimento dell'amministrazione;

h) in caso di cessione a terzi dei servizi affidati, ove la persona fisica titolare o il rappresentate della persona giuridica che esercita le attività sia oggetto di provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare, ritenuti dall'amministrazione incompatibili con la indiretta cura di un servizio di pubblico interesse, l'organizzazione affidataria si impegna a recedere dalla cessione, tenendo salva l'amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi;

i) il concessionario è obbligato a stipulare a sue spese con compagnia di notoria solidità una polizza assicurativa di adeguato massimale a garanzia della responsabilità civile presso terzi per danni o infortuni che dovessero occorrere a cose o persone comunque presenti nell'organismo;

l) il concessionario è tenuto a regolarizzare in proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi con l'esercizio delle attività oggetto di concessione, nonché quelli assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalle norme vigenti in favore del personale eventualmente assunto, tenendo salva l'amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi.

5. Il capo servizio amministrativo dell'ente/distaccamento stipula l'atto negoziale relativo alla concessione.

Art. 8.

Affidamento in concessione ad enti

1. In assenza di istanze da parte di organizzazioni costituite ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale può essere affidato ad enti di diritto pubblico o privato con le procedure e nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo 7.

2. Ove l'istanza riguardi l'esercizio di attività di protezione sociale di più organismi, essa dovrà assicurare l'impegno ad esercitare nella loro totalità anche nell'ipotesi di cessione a terzi di attività di singoli organismi che risultino economicamente non convenienti.

3. Il capo servizio amministrativo provvede per la stipula della relativa convenzione.

Art. 9.

Affidamento in concessione a terzi

1. In mancanza di istanze di organizzazioni del personale costituite ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, o di enti, l'amministrazione, nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo 7, procede all'affidamento in concessione a terzi, stipulando apposito atto negoziale con le procedure in forma semplificata previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939.

2. L'atto negoziale di cui al precedente comma, in aggiunta alle condizioni di cui al comma 4 del precedente articolo 7, dovrà altresì contenere le clausole di seguito specificate:

a) l'esercizio delle attività affidate: in concessione non può essere ceduto, né in tutto né in parte;

b) ove la persona fisica o un rappresentante della persona giuridica affidataria sia oggetto di provvedimenti giudiziari anche di natura cautelare, ritenuti dall'amministrazione non compatibili con la cura di un servizio di pubblico interesse, l'amministrazione determina la decadenza della concessione.

Art. 10.

Gestione diretta

1. La gestione diretta degli interventi di protezione sociale nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto interministeriale in pari data è attuata mediante organi interni dell'amministrazione.

2. Essa si attua anche con l'eventuale ricorso a contratti di appalti di servizi.

3. Per le spese, si osservano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, e successive modificazioni.

4. Per le entrate, si osservano le disposizioni di cui agli articolo 219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 11.

Rendicontazione

1. Le spese per il funzionamento degli organismi di protezione sociale sono rendicondate dal capo servizio amministrativo dell'ente/distaccamento secondo le disposizioni di cui agli articoli 257 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

2. In caso di gestione diretta le contribuzioni sono rendicondate dal cassiere dell'ente/distaccamento secondo le disposizioni di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Il relativo conto giudiziale è presentato tramite la direzione di amministrazione competente per territorio.

Art. 12.

Norma finale

1. Il decreto interministeriale 5 febbraio 1997, n. 210, è abrogato e sostituito dal presente provvedimento che entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 dicembre 1998

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrata alla Corte dei conti il 22 aprile 1999
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 150

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo della legge 23 dicembre 1993, n. 559, recante: «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1993. Il testo dell'art. 5 della suddetta legge e il seguente:

«Art. 5 *(Attività di protezione sociale).* — 1. I beni patrimoniali già di pertinenza delle cessate gestioni fuori bilancio dei Ministeri della difesa e dell'interno nonché del Corpo della guardia di finanza, di cui, rispettivamente, al comma 12 dell'art. 13, al comma 4 dell'art. 9 e al comma 6 dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, fatta eccezione per i beni di consumo acquistati con l'esclusivo apporto del personale dipendente, le cui rimanenze sono destinate agli organismi di cui al comma 4 del presente articolo, sono trasferiti negli inventari dell'ente nel cui ambito le gestioni stesse sono state svolte.

2. Le disponibilità liquide delle gestioni di cui al comma 1, accertate alla data di cessazione delle gestioni stesse, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli di spesa. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni dei predetti capitoli di entrata e di spesa.

3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale di cui al decreto del Presidente della Pepubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 44, a favore del personale militare e civile delle Forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo della guardia di finanza e dei loro familiari, nonché a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, sono concessi in uso alle organizzazioni di cui al comma 4 i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le consistenze ed il valore di tali apporti nonché le relative norme d'uso.

4. Per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1973, n. 382, oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che saranno stabilite con regolamento approvato dai Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, concernente: «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 1994, n. 136, supplemento ordinario.

— Il testo del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, concernente: «Disposizioni urgenti in materia d'imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 1996. Tale decreto-legge è stato convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 25 ottobre 1996). Il testo dell'art. 9 del decreto-legge suddetto è il seguente:

«Art. 9 *(Gestioni fuori bilancio)*. — 1. Le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997; sino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale di cui all'art. 24, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, svolgentisi presso le amministrazioni di cui al citato art. 5 della legge n. 559 del 1993.

2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, con decreto dei Ministri competenti, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, previa individuazione degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per assicurare la continuità degli interventi, possono costituire nel proprio ambito gestioni per l'esercizio diretto di attività di protezione sociale, sono disciplinati le modalità esecutive delle stesse attività e relativa regolamentazione amministrativa-contabile, l'ammissione del personale e connesse contribuzioni, nonché il versamento dei contributi ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate».

— Il testo del decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 521, concernente: «Regolamento recante norme in materia d'interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate, di apporti dell'Amministrazione e relative norme d'uso» è pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 34.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo della legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni recante: Norme di contabilità dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1997, n. 81.

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente «Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1997, n. 185.

— Il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente: «Riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1996, n. 11 supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 30. — La Direzione generale delle provvidenze per il personale sopraintende:

alle attività assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale militare e civile comunque dipendente dal Ministero della difesa e di quello cessato dal servizio, nonché delle famiglie del personale stesso;

alle attività tendenti a far conseguire al personale militare, mediante la frequenza di corsi interni o esterni, qualificazioni professionali civili, nonché a quelle rivolte ad agevolare il collocamento dei militari che cessano dal servzio.

La Direzione generale provvede inoltre all'ammininistrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1 del regolamento approvato con D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076, recante: «Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 1977, n. 239) è il seguente;

«Art. 1. — Sotto le denominazioni appresso indicate, usate nel presente regolamento, sono compresi:

a) comando territoriale: per l'Esercito, i comandi militari territoriali; per la Marina, i comandi in capo di dipartimento militare marittimo e i comandi militari marittimi autonomi; per l'Aeronautica, i comandi di regione aerea;

b) ente: i comandi, le direzioni e ogni altro ufficio o istituto di forza armata o interforze, che hanno gestione di fondi di bilancio con resa del conto direttamente agli organi cui è dovuto il controllo amministrativo e contabile;

c) distaccamento: i comandi, le navi, le direzioni e ogni altro ufficio o istituto di forza armata o interforze che hanno comunque gestione di fondi di bilancio, ma che dipendono per la somministrazione di tali fondi e per la resa della relativa contabilità nei propri rendiconti;

d) reparto: le unità organiche, nonché quelle a carattere interforze che sono comprese in altre unità e che hanno gestione di fondi e di materiali nell'ambito dell'attività amministrativa dell'unità dalla quale dipendono;

e) comandante territoriale: per l'Esercito, i comandanti militari territoriali, per la Marina, i comandanti in capo di dipartimento militare marittimo e i comandanti militari marittimi autonomi; per l'Aeronautica, i comandanti di regione aerea;

f) comandante: i comandanti di unità organiche, i direttori dei servizi territoriali, i capi degli uffici e di altri istituti di forza armata o interforze che hanno amministrazione di personale e di materiale;

g) maresciallo, sergente maggiore, sergente graduato di truppa, militare semplice: i sottufficiali, i graduati di truppa e i militari semplici delle tre forze armate, secondo la corrispondenza dei gradi di cui alla tabella annessa al regolamento di disciplina militare;

h) materiali: le armi; gli armamenti, le munizioni, le macchine, gli attrezzi, i mobili, gli utensili, le derrate, i manufatti, le materie prime, le merci in genere e tutti gli altri oggetti destinati al servizio della difesa».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

Il testo dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, è stato riportato nelle note alle premesse.

Il testo dell'art. 9, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante «Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 1977, n. 239) è il seguente:

«Art. 8. — Il capo del servizio amministrativo è preposto alla direzione della gestione amministrativa dell'ente.

La carica di capo del servizio amministrativo è conferita dal Ministero.

In particolare spetta al capo del servizio amministrativo:

a) raccogliere, coordinare e inoltrare le previsioni del fabbisogno dei fondi per le esigenze dell'anno finanziario successivo, nonché richiedere la somministrazione dei fondi necessari;

b) ordinare, secondo le norme in vigore e le direttive del comandante, le spese in genere;

c) accettare, qualora non abbia nulla da osservare sul riconoscimento della regolarità formale e contabile di cui alla lettera *f)* dell'art. 10, i conti resi dai distaccamenti ammnistrativamente dipendenti, ordinandone l'inserimento nella contabilità dell'ente;

d) dirigere la gestione amministrativa del danaro e dei materiali affidati ai reparti dipendenti dall'ente;

e) detenere una delle chiavi della cassa di riserva;

f) ordinare i pagamenti e le riscossioni;

g) provvedere, quando non diversamente disposto dal successivo art. 40, alla stipulazione dei contratti, nonché disporre gli adempimenti amministrativi connessi alla esecuzione dei lavori, delle forniture e delle vendite;

h) disporre, salvo il capo previsto dall'art. 289, l'assunzione in carico e lo scarico di materiali che provengono da o devono essere ceduti ad altri magazzini, nonché dare disposizioni per gli adempimenti amministrativi relativi al ricevimento e al riconoscimento dei materiali acquisiti dal commercio;

i) predisporre, salvo il caso previsto dall'art. 289, i provvedimenti per la dichiarazione di fuori uso dei materiali, a termine del disposizioni contenute nel presente o in speciali regolamenti e per la vendita dei materiali recuperati, nonché dei residuati di lavorazione;

l) ordinare la somministrazione dei fondi ai distaccamenti amministrativamente dipendenti;

m) effettuare le verifiche e presiedere alle operazioni che il presente o speciali regolamenti attribuiscono alla sua competenza;

n) firmare la corrispondenza degli uffici dipendenti, anche diretta a comandi superiori, purché non sia connessa a fatti di carattere disciplinare o attinenti alla istruzione, addestramento ed igiene dei militari;

o) assistere alle ispezioni e verifiche disposte dalle superiori autorità».

— Il testo del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 219 è il seguente:

«Art. 219. — Le entrate dello Stato sono costituite di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che lo Stato ha il diritto a riscuotere in virtù di leggi, decreti regolamenti, o di altri titoli.

Tutte le entrate dello Stato debbono essere inscritte nel bilancio di previsione, per quelle, tuttavia, che non siano in esso previsto rimane impregiudicato il diritto dello Stato a riscuotere e fermo il dovere, da parte delle competenti amministrazioni e dei funzionari ed agenti incaricati, di curarne l'accertamento e la riscossione».

— Il testo dell'art. 610 del regio decreto 23 maggio 1924. n. 827, è il seguente:

«Art. 610. — Tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di mate rie, ed anche coloro che s'ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione.

Sono eccettuati i consigli d'amministrazione e gli altri enti dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina ed i funzionari di tutte le altre amministrazioni delegati a pagare spese sopra aperture di credito, i quali rendono i loro conti periodici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 della legge, alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono.

Nei casi però che taluno dei suindicati consigli, enti o funzionari delegati sia imputabile di colpa o negligenza nell'adempimento dell'incarico ad esso affidato, o di morosità alla presentazione dei conti periodici cui è tenuto, l'amministrazione competente può richiedere che la Corte dei conti, sull'istanza del procuratore generale della Corte medesima, sottoponga i presunti responsabili a speciale giudizio in analogia a quanto pei conti giudiziali è stabilito dall'art. 35 della legge 13 agosto 1862, n. 800».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante: «Norme di principio sulla disciplina militare» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1978, n. 203), è il seguente:

«Art. 8. — I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali.

I militari in servizio di leva e quelli richiamati in temporaneo servizio, possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di caegoria, ma è fatto loro divieto di svolgere attività sindacale quando si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 5.

La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è riportato in nota all'art. 7.

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è riportato in nota all'art. 7.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, concernente: «Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1984, n. 57.

Note all'art. 10:

— Il testo del decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 521, è pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 34.

— I dati relativi al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, sono riportati nelle note all'art. 6.

— Il testo dell'art. 219 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è riportato nelle note all'art. 6.

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 257 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, (Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), è il seguente:

«Art. 257. — Gli enti rendono il conto, alla fine di ogni trimestre, dimostrando per ciascun capitolo di bilancio le anticipazioni ricevute e le spese sostenute».

— I dati relativi al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono riportati nelle note all'art. 6.

Nota all'art. 12:

— Il testo del decreto ministeriale 5 febbraio 1997, n. 210, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale in data 10 luglio 1997, n. 159.

99G0127

DECRETO 12 marzo 1999, n. **125.**

Regolamento recante modalità di attribuzione all'Accademia militare dell'Esercito delle funzioni relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, che prevede la soppressione dell'accademia di sanità militare interforze e l'attribuzione delle relative funzioni alle accademie militari di Forza armata con modalità attuative da determinarsi con uno o più regolamenti adottati dal Ministro della difesa;

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione dell'accademia di sanità militare interforze ed il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, recante le relative norme di attuazione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 5539 del 23 dicembre 1998;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le funzioni dell'accademia di sanità militare interforze relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito sono attribuite all'accademia militare dell'Esercito a decorrere dall'anno accademico 1998-1999 e sono svolte secondo le disposizioni che ne disciplinano l'attività.

Art. 2.

1. Il reclutamento degli allievi di cui all'articolo 1 viene effettuato secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'ammissione ai corsi delle accademie militari.

2. Gli allievi ammessi all'accademia militare frequentano i corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea con indirizzo sanitario ovvero veterinario presso le università con le quali l'amministrazione della difesa stipula apposite convenzioni e con le modalità stabilite dalle stesse convenzioni.

3. Durante gli studi universitari gli allievi seguono corsi complementari di materie militari secondo programmi definiti dal regolamento dell'accademia militare e della scuola di applicazione.

4. Agli allievi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del regolamento dell'accademia militare e della scuola di applicazione.

Art. 3.

1. Gli allievi iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in farmacia presso l'Università di Firenze ed ai corsi di laurea in medicina veterinaria presso l'Università di Torino alla data di entrata in vigore del presente regolamento vengono posti alle dipendenze della scuola di sanità e veterinaria militare di Roma.

2. Gli allievi di cui al comma 1 iscritti presso l'Università di Torino permangono nelle sede di Torino per il completamento degli studi.

3. Degli allievi di cui al comma 1 iscritti presso l'Università di Firenze, coloro che vengono trasferiti nella sede di Roma continuano gli studi accademici presso l'università con la quale l'amministrazione della difesa stipula apposita convenzione, mentre coloro che permangono nella sede di Firenze conseguono il diploma di laurea presso l'Università di Firenze e successivamente vengono trasferiti nella sede di Roma per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione e per la frequenza del corso tecnico applicativo.

4. Le modalità organizzative per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo vengono stabilite dall'ispettorato logistico dell'Esercito nell'ambito dell'ordinamento della Forza armata.

5. Agli allievi di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 14 marzo 1968, n. 273, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, in quanto compatibili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 marzo 1999

Il Ministro: SCOGNAMIGLIO PASINI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1999
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 143

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, reca: «Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a), d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, citato nelle premesse del presente decreto:

«Art. 3 *(Disposizioni comuni)*. — 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente delle Forze armate è necessario possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato l'età massima stabilita per ciascun ruolo dal presente decreto;

c) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea;

d) essere riconosciuti in possesso della idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente;

e) essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;

f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amminsitrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in altra accademia o istituto di formazione militare;

g) essere in possesso di qualità morali e di condotta incensurabili.

2. Con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione per i concorsi ad ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, sono indicati per ciascuna Forza armata:

a) i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari nonché quelli validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente ed eventuali ulteriori requisiti;

b) le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame, prevedendo, ove, necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti.

3. Nei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente l'amministrazione ha facoltà di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare entro la data di approvazione della graduatoria nel limite di un decimo dei posti messi a concorso. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria. Qualora la durata del corso sia inferiore ad un anno, detta facoltà può essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

4. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei ruoli degli ufficiali, non si applicano gli aumenti dei limiti di età eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi».

«Art. 4 *(Ufficiali dei ruoli normali)*. — 1. Gli ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente da coloro che hanno frequentato le Accademie militari, e che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata.

2. Per specifiche esigenze di Forza armata nei bandi di concorso per l'ammissione alle accademie militari possono essere previste, oltre alle riserve di posti stabilite da leggi speciali, anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza armata.

3. L'età per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle accademie militari non può essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite massimo è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate.

4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami e superamento del corso applicativo, anche dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'articolo 3, che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età alla data indicata nel bando di concorso.

5. Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina.

6. I concorsi di cui al comma 4 possono essere banditi nel caso in cui il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concluderanno nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulti inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.

7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui al comma 4 frequentano corsi applicativi di durata non superiore ad un anno accademico le cui modalità sono disciplinate dagli ordinamenti degli istituti di formazione di ciascuna Forza armata.

8. L'anzianità relativa degli ufficiali di cui ai commi 4 e 5 è rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive Accademie militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno.

9. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva».

Note all'art. 3:

— La legge 14 marzo 1968, n. 273, reca: «Istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, reca: «Norme di attuazione della legge 14 marzo 1968, n. 273, sull'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze».

99G0178

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 aprile 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico e U.P.E. di Bolzano.

IL DIRETTORE
DELLE ENTRATE PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11776/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota n. 309/99 prot. del 15 aprile 1999 con la quale la procura generale sezione distaccata della corte d'appello di Trento ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico e U.P.E. di Bolzano in data 12 aprile 1999, dovuto alla sostituzione delle apparecchiature elettroniche

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico e U.P.E. di Bolzano in data 12 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bolzano, 20 aprile 1999

Il direttore: DI MATTEO

99A3645

DECRETO 27 aprile 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA REGIONE
FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Gorizia nel giorno 19 aprile 1999, al fine di poter procedere all'installazione di nuove apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate P.R.A.,

Vista la nota dell'A.C.I. di Gorizia, prot. n. 1131 del 20 aprile 1999, che ha confermato la predetta chiusura;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia è accertato per il giorno 19 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 27 aprile 1999

Il direttore regionale: ZINNO

99A3646

DECRETO 27 aprile 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA REGIONE
FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Pordenone nel giorno 19 aprile 1999, al fine di poter

procedere all'installazione di nuove apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate P.R.A.,

Vista la nota dell'A.C.I. di Pordenone, prot. n. 564/PRA del 21 aprile 1999, che ha confermato la predetta chiusura;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone è accertato per il giorno 19 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 27 aprile 1999

Il direttore regionale: ZINNO

99A3647

DECRETO 4 maggio 1999.

Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante disposizioni in materia di persone fisiche residenti in territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato;

Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 10 che ha aggiunto all'art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2-*bis* in base al quale si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, da individuarsi con decreto del Ministro delle finanze;

Tenuto conto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono essere individuati gli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato con riferimento all'imposizione delle persone fisiche;

Ritenuta la necessità di provvedere al riguardo;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1998 con il quale è stato costituito un gruppo di lavoro avente il compito di individuare, tra l'altro, gli Stati o territori da includere nel decreto del Ministro delle finanze di cui al citato art. 2, comma 2-*bis;*

Tenuto conto della relazione presentata dal gruppo di lavoro in data 19 marzo 1999, concernente i criteri utilizzabili per l'individuazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della tassazione del reddito delle persone fisiche;

Considerato che la lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della tassazione del reddito delle persone fisiche è comunque suscettibile di modifiche ed integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati esteri;

Decreta:

Art. 1.

Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori:

Alderney (Aurigny);

Andorra (Principat d'Andorra);

Anguilla;

Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);

Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);

Aruba;

Bahama (Bahamas);

Bahrein (Dawlat al-Bahrain);

Barbados;

Belize;

Bermuda;

Brunei (Negara Brunei Darussalam);

Cipro (Kypros);

Costa Rica (Repùblica de Costa Rica);

Dominica;

Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);

Ecuador (Repùplica del Ecuador);

Filippine (Pilipinas);

Gibilterra (Dominion of Gibraltar);

Gibuti (Djibouti);

Grenada;

Guernsey (Bailiwick of Guernsey);

Hong Kong (Xianggang);

Isola di Man (Isle of Man);

Isole Cayman (The Cayman Islands);

Isole Cook;

Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);

Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);

Jersey;

Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);

Liberia (Republic of Liberia);

Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);

Macao (Macau);

Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);

Maldive (Divehi);

Malta (Republic of Malta);

Maurizio (Republic of Mauritius);

Monserrat;

Nauru (Republic of Nauru);

Niue;

Oman (Saltanat 'Oman);

Panama (Republica de Panamà);

Polinesia Francese (Polynésie Francaise);

Monaco (Principautè de Monaco);

San Marino (Repubblica di San Marino);

Sark (Sercq);

Seicelle (Republic of Seychelles);

Singapore (Republic of Singapore);

Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);

Saint Lucia;

Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);

Svizzera (Confederazione Svizzera);

Taiwan (Chunghua MinKuo);

Tonga (Pule'anga Tonga);

Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);

Tuvalu (The Tuvalu Islands);

Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);

Vanuatu (Republic of Vanuatu);

Samoa (Indipendent State of Samoa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1999

Il Ministro: VISCO

99A3671

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 aprile 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino ad espletare le attività di trapianto combinato di rene-pancreas e fegato-rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale del 21 gennaio 1994 con il quale l'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino è stata autorizzata ad effettuare attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico;

Visto il decreto ministeriale in data 9 agosto 1996 con il quale l'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del 2 marzo 1998, presentata dal commissario straordinario dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, successivamente integrata con nota del 7 settembre 1998, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad espletare attività di trapianto combinato rene-pancreas e fegato-rene-pancreas, da effettuarsi da parte di un'unica équipe, costituita dalle singole équipes già autorizzate rispettivamente alle attività di trapianto di rene, con decreto ministeriale del 21 gennaio 1994, e di fegato, con i decreti ministeriali in data 9 agosto 1996 e 9 marzo 1999;

Visto il parere favorevole espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 4 dicembre 1998;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche alle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino è autorizzata ad espletare attività di trapianto combinato di rene-pancreas e fegato-rene-pancreas da cadavere, a scopo terapeutico, prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto combinato di rene-pancreas e fegato-rene-pancreas, devono essere eseguite presso le sale operatorie dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, già autorizzate per le singole attività di trapianto di rene e di fegato.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene-pancreas e di fegato-rene-pancreas, devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Ponzio dott. Federico, dirigente medico di secondo livello, primario della divisione di chirurgia vascolare della azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Salizzoni dott. Mauro, dirigente medico di secondo livello, primario della divisione di chirurgia generale «C» - Centro trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, coordinatore dell'équipe comune;

Ferrando dott. Ugo, dirigente medico di secondo livello, primario della divisione di urologia dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Barile dott. Carlo, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Pegoraro dott. Marco, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Bretto dott. Piero, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Buzzacchino dott. Aldo, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Merlo dott. Maurizio, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Nessi dott. Franco, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Conforti dott. Massimo, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Verri dott. Aldo, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Violato dott.ssa Fiorella, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Gaia dott. Silvio, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Musso dott. Luca, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Porelli dott. Piero, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia generale «C» - Centro trapianti di fegato, dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Marchesa dott. Pierenrico, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia generale «C» - Centro trapianti di fegato, dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Franchello dott. Alessandro, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia generale «C» - Centro trapianti di fegato, dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Zamboni dott. Fausto, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia generale «C» - Centro trapianti di fegato, dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Gennari dott. Fabrizio, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia generale «C» - Centro trapianti di fegato, dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Mussa prof. Antonio, professore ordinario, direttore della sezione di chirurgia esofagea ed oncologica presso la cattedra di chirurgia generale dell'Università degli studi di Torino;

Celoria dott. Piero, dirigente medico di primo livello presso la sezione di chirurgia esofagea ed oncologica, della cattedra di chirurgia generale dell'Università degli studi di Torino;

Campi dott. Massimo, dirigente medico di primo livello presso il reparto di chirurgia generale «C» - Centro trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Cocchis dott.ssa Donatella, dirigente medico di primo livello presso il reparto di chirurgia generale «C» - Centro trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Giacardi dott. Aldo, dirigente medico di primo livello presso il reparto di chirurgia generale «C» - Centro trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Reggio dott. Dario, dirigente medico di primo livello presso il reparto di chirurgia generale «C» - Centro trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Romagnoli dott. Renato, dirigente medico di primo livello presso il reparto di chirurgia generale «C» - Centro trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Cauda dott. Furio, dirigente medico di primo livello presso la divisione di urologia dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Fiore dott. Luciano, dirigente medico di primo livello presso la divisione di urologia dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Morabito dott. Francesco, dirigente medico di primo livello presso la divisione di urologia dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Paradiso dott. Matteo, dirigente medico di primo livello presso la divisione di urologia dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Tasso dott. Mauro, dirigente medico di primo livello presso la divisione di urologia dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto combinato di rene-pancreas e fegato-rene-pancreas.

Art. 6.

Il commissario straordinario dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A3676

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 aprile 1999.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni relativi all'emissione del 30 aprile 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto il proprio decreto del 22 aprile 1999 che ha disposto per il 30 aprile 1999 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 1999;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 aprile 1999 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 1999 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a € 98,72.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, ammonta a L. 173.705.813.899 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 29 ottobre 1999.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a € 98,00.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A3666

DECRETO 6 maggio 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in 45.210 miliardi di lire (pari a 23.349 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 6 maggio 1999 è pari a 47.323 miliardi di lire (pari a 24.440 milioni di euro);

Decreta:

Per il 14 maggio 1999 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni con scadenza il 16 agosto 1999 fino al limite massimo in valore nominale di 4.250 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998, citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 maggio 1999, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A3665

DECRETO 6 maggio 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in 45.210 miliardi di lire (pari a 23.349 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993 n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 6 maggio 1999 è pari a 47.323 miliardi di lire (pari a 24.440 milioni di euro);

Decreta:

Per il 14 maggio 1999 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 15 maggio 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 6.250 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli, 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998, citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 maggio 1999, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A3664

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 31 marzo 1999.

Cancellazione dal registro nazionale di alcune varietà di specie agricole.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agricole, le cui denominazioni e relativi decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale».

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che le varietà di cui è stata richiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Sentito il parere della commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, esperesso nella seduta del 24 febbraio 1999;

Ritenuto di dover procedere in conformità:

Decreta:

Sono cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole:

Specie	Varietà	D.M. Iscrizione
Colza	Amanda	31 agosto 1988
Colza	Diana	20 marzo 1992
Colza	Elena	28 ottobre 1996
Colza	Sabrina	31 agosto 1988
Frumento tenero	Iria	4 dicembre 1990
Erba medica	Boreal	9 marzo 1988

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1999

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

99A3668

DECRETO 31 marzo 1999.

Variazione della responsabilità del mantenimento in purezza della varietà di orzo polistico denominata Gaiano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1998 con il quale ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 è stata iscritta nel registro delle varietà di specie agrarie, la varietà di orzo polistico denominata «Gaiano» il cui responsabile della conservazione in purezza risulta essere Lanzi Tranquillo di Castel San Pietro Terme (Bologna);

Vista la richiesta dell'interessato volta ad ottenere la variazione di detta responsabilità;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato i motivi che hanno determinato la necessità di detta variazione;

Sentito il parere della commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, espresso nella seduta del 24 febbraio 1999;

Attesa la necessità di modificare il citato decreto;

Decreta:

La responsabilità del mantenimento in purezza della varietà di orzo polistico denominata Gaiano, già assegnata con decreto ministeriale 14 ottobre 1998 a Lanzi Tranquillo di Castel San Pietro Terme (Bologna), è attribuita alla S.I.S. - Società italiana sementi S.p.a. di San Lazzaro di Savena (Bologna).

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1999

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

99A3669

DECRETO 13 aprile 1999.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 febbraio 1999 concernente: «Rinnovo dell'iscrizione di varietà di specie ortive nel relativo registro nazionale e modificazione della responsabilità del mantenimento in purezza».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1999 recante: «Rinnovo dell'iscrizione di varietà di specie ortive nel relativo registro nazionale e modificazione della responsabilità del mantenimento in purezza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1999, in particolare l'art. 1, per le parti relative alle specie *anguria o cocomero* e *pomodoro,* e l'art. 2, per la parte relativa alla specie *cavolfiore;*

Ritenuta la necessità di modificare il citato decreto ministeriale 4 febbraio 1999 nelle parti sopra citate;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 4 febbraio 1999 recante «Rinnovo dell'iscrizione di varietà di specie ortive nel relativo registro nazionale e modificazione della responsabilità del mantenimento in purezza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1 999, è modificato come segue:

a) all'art. 1:

1) la denominazione varietale Sungold, elencata sotto la specie *anguria o cocomero*, è rettificata in Sungold FR;

2) la denominazione varietale Earlymech, elencata sotto la specie *pomodoro,* è rettificata in Early Mech;

3) la denominazione varietale Pomona V.F.N., elencata sotto la specie *pomodoro,* è rettificata in Pomona V.N.F.;

b) all'art. 2:

la denominazione varietale Christams white hybrid, elencata sotto la specie *cavolfiore,* è rettificata in Christmas white hybrid.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 13 aprile 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A3670

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 4 maggio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole materne.

IL DIRIGENTE COORDINATORE
DEL SERVIZIO SCUOLA MATERNA

Visto il decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994 che attua la direttiva 92/51/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni e che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 24 febbraio 1999 con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Nathalie Luboz i titoli professionali conseguiti in Francia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento delle prove attitudinali;

Visti gli atti relativi al superamento delle predette prove attitudinali, trasmesse dal provveditorato agli studi di Aosta, sostenute dall'interessata il 27 aprile 1999;

Decreta:

Il titolo «diplome professionel de professeur des ecoles» conseguito in Francia, dalla sig.ra Nathalie Luboz, nata a Versailles (Francia) il 5 novembre 1972, è inerente alla formazione professionale di insegnante, e costituisce, per l'interessata titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di insegnante nella scuola materna.

Roma, 4 maggio 1999

Il dirigente coordinatore: GIOMBOLINI

99A3663

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Ge.Edil. a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1,

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'8 luglio 1998 eseguita nei confronti della società cooperativa «Co.Ge. Edil. a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Ge. Edil. a r.l.», con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio dott. Raponi Francesco in data 6 febbraio 1991, repertorio n. 771/242, registro imprese n. 7424 del tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 1436/251857, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 12 aprile 1999

Il direttore: NECCI

99A3644

DECRETO 21 aprile 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Facchini indipendenti a r.l.», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina di commissari liquidatori;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Facchini indipendenti» di Bologna dalla A.G.C.I., associazione nazionale di rappresentanza cui la cooperativa aderisce, ed effettuata in data 8 febbraio 1999, dal quale si rileva lo stato di insolvenza del citato sodalizio, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta pertanto l'opportunità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della nominata società;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Facchini indipendenti a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito del dott. Francesco Scrivano, notaio in Bologna, in data 29 dicembre 1972, omologato dal tribunale di Bologna, con decreto in data 13 marzo 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Renzo Pasini,

nato a Ravenna, il 15 marzo 1959 e ivi domiciliato in via Mazzini n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto del decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicatonella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 aprile 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A3642

DECRETO 27 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edile feltrina» S.c. a r.l., in Pedavena.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BELLUNO

Visto il primo comma dell'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento d'ufficio nei confronti delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alla competenza agli uffici provinciali del lavaoro, trasformati in direzioni provinciali del lavoro con decreto ministeriale del 7 novembre 1996, n. 687, la procedura di adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 25 marzo 1999;

Decreta:

È sciolta, ai sensi del combinato disposto del primo comma dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi attività o pendenze attivie, la società cooperativa «Cooperativa edile feltrina» S.c. a r.l., con sede in Pedavena (Belluno), costituita per rogito notaio dott. Enrico Suitner in data 23 maggio 1973, repertorio n. 34.405, registro società n. 2002, tribunale di Belluno, B.U.S.C. n. 385/127.119.

Belluno, 27 aprile 1999

p. *Il direttore reggente:* ALFANI

99A3643

DECRETO 27 aprile 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Marmarico» a r.l., con sede in Bivongi, costituita per rogito notaio C. Fazio in data 30 aprile 1996, repertorio n. 33549, registro imprese n. 132586, tribunale di Locri;

società cooperativa «C.A.D. - Cooperativa Agricola Diminniti» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio D. Cortese in data 24 giugno 1991, repertorio n. 4396, registro società n. 161/91, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 27 aprile 1999

Il direttore: LAGANÀ

99A3640

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Ammissione a finanziamento di alcuni progetti della regione Lazio - Art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67 - Settore materno-infantile. (Deliberazione n. 14/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/90;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988;

Visto l'art. 3, quarto comma, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, che disciplina le modalità per la revoca e la riassegnazione dei finanziamenti relativi a progetti per i quali, entro il termine di cui al comma 2, non sia stata presentata la richiesta di finanziamento e che dispone, altresì, di riservare, nell'ambito di tali finanziamenti, una quota pari a lire 200 miliardi di lire per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per altri obiettivi indicati nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha differito al 31 luglio e al 31 agosto 1996 i termini precedentemente fissati dall'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 509/1995;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica nonché per il riordino delle competenze di questo Comitato, a norma del predetto art. 7 della legge n. 94/1997;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997, in base al quale è previsto che i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo Comitato siano trasferiti alle amministrazioni competenti per materia mediante l'adozione di apposito regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e di personale;

Vista la propria deliberazione n. 52 in data 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 1997, con la quale, nel revocare e riassegnare i finanziamenti residui ai sensi del sopracitato decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, è stata accantonata la somma di lire 160.648 milioni — poi rideterminata in lire 165.908 milioni per effetto di altre somme residue accertate — per gli interventi di cui al citato art. 3, comma 4, della legge n. 34/1996, disponendo che la residua quota di lire 34.092 milioni, a concorrenza del complessivo importo di lire 200 miliardi, venga riservata sulle disponibilità della seconda fase del programma;

Vista la propria deliberazione n. 56 in data 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, con la quale è stata ripartita la predetta somma di lire 165.908 milioni per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per gli altri obiettivi previsti dal citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996;

Considerato che alla regione Lazio, per la realizzazione di tali interventi, è stata assegnata la somma complessiva di lire 15.786.789.866;

Viste le istanze di ammissione a finanziamento presentate, nell'ambito di tale quota assegnata, dalla regione Lazio per alcuni interventi;

Considerato che, per alcuni interventi contrassegnati nell'elenco allegato alla presente deliberazione con l'asterisco, la regione Lazio ha approvato i relativi progetti con la prescrizione concernente la predisposizione del piano della sicurezza di cui al citato decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

Visti i pareri espressi dal Ministero della sanità;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle risorse assegnate alla regione Lazio con la deliberazione n. 56 del 6 maggio 1998 citata in premessa, sono ammessi a finanziamento gli interventi riportati nell'elenco in allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Restano a carico della regione gli eventuali maggiori oneri derivanti da modifiche apportate alle aliquote IVA.

L'Unità di verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Resta nella responsabilità della regione Lazio l'accertamento dell'esecuzione, da parte delle Aziende sanitarie competenti, della seguente prescrizione, impartita per la realizzazione dei progetti relativamente a:

predisposizione del piano della sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 citato in premessa.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 29 aprile 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 70

ALLEGATO

COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 1° DICEMBRE 1995, N. 509, CONVERTITO DALLA LEGGE 31 GENNAIO 1996, N. 34
INTERVENTI DEL SETTORE MATERNO-INFANTILE

REGIONE LAZIO

AZIENDA S.L. AZIENDA OSP.	LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	MUTUO (in lire)
ASL FR	Frosinone	Umanizzazione gruppo parto ed acquisto arredi e attrezzature presso l'ospedale Umberto I	1.036.389.200
ASL LT	Latina (*)	Ristrutturazione edifici del complesso «ex antimalarico» in P.le Carturan per la realizzazione di un «Centro servizi materno-infantile»	1.187.500.000
ASL LT	Priverno (*)	Ristrutturazione e completamento del Centro salute mentale e riabilitativa e del Centro di medicina preventiva	237.500.000
ASL RI	Antrodoco	Revisione e ristrutturazione impianti e infissi, miglioramento arredo ed eliminazione barriere architettoniche	45.183.769
ASL RI	Leonessa	Revisione e ristrutturazione impianti e infissi, miglioramento arredo ed eliminazione barriere architettoniche	61.192.557
ASL RI	Magliano Sabina	Revisione e ristrutturazione impianti e infissi, miglioramento arredo ed eliminazione barriere architettoniche	81.042.955
ASL RM A	Roma (*)	Ristrutturazione e adeguamento impiantistico del consultorio di via Dina Galli	470274.881
ASL RM A	Roma (*)	Ristrutturazione e adeguamento impiantistico alle norme di sicurezza e igienico-ambientale del consultorio di via Salaria	243.065.250
ASL RM B	Roma (*)	Adeguamento alle norme di prevenzione infortuni ed igiene e alle barriere architettoniche del consultorio di via Tor Cervara	228.000.000
ASL RM B	Roma (*)	Adeguamento alle norme di prevenzione infortuni ed igiene e alle barriere architettoniche del consultorio di via Pietralata	529.625.000
ASL RM B	Roma (*)	Adeguamento alle norme di prevenzione infortuni ed igiene e alle barriere architettoniche del consultorio di via delle Resede	118.750.000
ASL RM B	Roma (*)	Adeguamento alle norme di prevenzione infortuni ed igiene e alle barriere architettoniche del consultorio di via delle Canapiglie	81.700.000
ASL RM B	Roma (*)	Lavori di risanamento conservativo e di ristrutturazione del consultorio di via Torrenova	247.000.000
ASL RM E	Roma (*)	Ristrutturazione e adeguamento a norma impianti elettrici del consultorio di viale Angelico	256.555.718
ASL RM E	Roma (*)	Ristrutturazione dei locali e rifacimento impianti elettrici del consultorio di via Stazione di Cesano	155.644.200
ASL RM E	Roma (*)	Ristrutturazione ed adeguamento a norma del consultorio familiare di via Iacopini	283.879.258
ASL RM F	Bracciano (*)	Ristrutturazione vecchio Ospedale per consultorio familiare	190.000.000
ASL RM F	Bracciano	Ristrutturazione Ospedale - umanizzazione di una sala parto	254.404.300
ASL RM F	Campagnano (*)	Ristrutturazione del consultorio familiare nel complesso di via Adriano I	249.999.999
ASL RM G	Arsoli (*)	Adeguamento e/o realizzazione degli impianti a norma, ristrutturazione dei locali ed abbattimento delle barriere	366.530.554
ASL RM G	Subiaco (*)	Adeguamento impianti, ristrutturazione locali ed abbattimento delle barriere architettoniche presso il consultorio	363.449.566
ASL RM H	Albano (*)	Ristrutturazione e adeguamento a norma impianti del consultorio	152.950.000
ASL RM H	Ariccia (*)	Ristrutturazione e adeguamento a norma impianti del consultorio	319.105.000
ASL RM H	Frascati (*)	Ristrutturazione e adeguamento a norma impianti del consultorio	101.285.200
ASL RM H	Genzano (*)	Ristrutturazione e adeguamento a norma impianti del consultorio	41.310.750
ASL RM H	Montecompatri (*)	Ristrutturazione e adeguamento a norma impianti del consultorio	110.384.300
ASL RM H	Nettuno (*)	Ristrutturazione e adeguanto a norma impianti del consultorio	197.885.000
ASL RM H	Roccapriora (*)	Ristrutturazioe e adeguamento a norma impianti del consultorio	303.079.450
ASL VT	Nepi (*)	Ristrutturazione consultorio familiare di via Tre Portoni	113.906.024
ASL VT	Tarquinia (*)	Ristrutturazione consultorio familiare di via Verento	455.364.328
ASL VT	Valentano (*)	Ristrutturazione consultorio familiare di via delle Mura Castellane	68.191.000
ASL VT	Vetralla (*)	Ristrutturazione consultorio familiare di via Cassia	65.173.420

99A3648

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Seconda fase ammissione a finanziamento di progetti compresi nel programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450 - Opere da realizzare nel settore della sicurezza. (Deliberazione n. 16/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 che rende disponibile — per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988 — la somma di lire 2.500 miliardi, di cui 670 miliardi di lire per l'anno 1998 e 1.830 miliardi di lire per l'anno 1999, disponibilità rimodulata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449 in lire 1.830 miliardi di cui 630 miliardi di lire per l'anno 1999 e 1.200 miliardi di lire per l'anno 2000;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché il riordino delle competenze attribuite a questo Comitato dal predetto art. 7 della legge n. 94/1997;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997 che prevede il trasferimento alle amministrazioni competenti per materia dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo Comitato, mediante l'adozione di apposito provvedimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e del personale;

Vista la propria deliberazione n. 53 del 6 maggio 1998 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998 — di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di 2.500 miliardi di lire resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997;

Visto, in particolare, il programma di cui all'allegata tabella *B)* della predetta deliberazione, che ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la somma di lire 793.094.855.000 per la realizzazione di interventi necessari ad adeguare le strutture e le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza, nonché di interventi di cui alla propria deliberazione del 21 marzo 1997 e all'art. 32, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Viste le istanze presentate, seguendo la procedura attualmente in vigore, dalle regioni Emilia-Romagna, Lazio e Liguria per il finanziamento di progetti da realizzare nel settore della sicurezza;

Considerato che, per alcuni interventi, le regioni Lazio e Liguria hanno approvato i relativi progetti con prescrizioni;

Considerato che, per l'intervento della regione Lazio relativo all'ospedale S. Filippo Neri di Roma, l'ammissione a finanziamento è condizionata all'avvenuta ottemperanza a determinate prescrizioni entro i termini indicati nella circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994;

Considerato, altresì, che la regione Lazio provvederà alla tempestiva comunicazione di tale avvenuta ottemperanza ai competenti uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero della sanità;

Visti i pareri espressi dal Ministero della sanità;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, come indicato nella tabella *F* allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, richiamata in premessa, sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi:

Regioni/Aziende sanit. e ospedaliere	Progetto	Finanziamento (1) (in milioni di lire)
	EMILIA-ROMAGNA	
Az. osp. Modena	Realizzazione 6 sale operatorie e 2 sale di endoscopia urologica nel Policlinico	3.800
ASL Piacenza	Completamento della messa a norma del laboratorio dell'Ospedale di Castel S. Giovanni	1.900
ASL Rimini	Ristrutt. blocco operatorio ostetricia, ristrutt. laboratorio anatomia patologica, realizz. misure urgenti prevenz. incendi nell'ospedale Infermi	1.900
ASL Reggio Emilia	Adeguamento alla normativa di sicurezza delle strutture ospedaliere di Montecchio Emilia, Guastalla, Scandiano	3.800
	LAZIO	
ASL Latina	Messa a norma impianto antincendio nell'ospedale S. Maria Goretti	1.900
ASL Roma C	Adeguamento alla normativa vigente nell'ospedale CTO «A. Alesini»	5.000
ASL Roma F	Adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico dell'ospedale di Bracciano	2.100
ASL Roma G	Adeguamento e messa a norma impianti nell'ospedale «S. Giovanni Evangelista» di Tivoli	4.000
ASL Roma H	Ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza del P.O. «Villa Albani» di Anzio	4.750
ASL Viterbo	Ristrutturazione impianti elettrici e prevenzione incendi nell'ospedale «Andosilla» di Civitacastellana	1.995
Az. osped. S. Filippo Neri	Adeguamento degli impianti elettrici e dell'impianto di depurazione delle acque reflue nell'ospedale «S. Filippo Neri» di Roma	5.000

prescrizioni: acquisizione pareri favorevoli del comune per adeguamento a norma del depuratore e dell'azienda USL per il progetto per la bonifica e lo smaltimento dell'amianto.

Regioni/Aziende sanit. e ospedaliere	Progetto	Finanziamento (1) (in milioni di lire)
	LIGURIA	
ASL 3	Modifica centrale termica dell'ospedale La Colletta di Arenzano (Genova)	380
ASL 3	Adeguamento normative barriere architettoniche e antincendio nei poliambulatori di via Assarotti e via Bonghi, Genova	1.330
Az. osped. Villa Scassi	Rifacimento e ampliamento dei quadri elettrici nei pad. VII e VIII dell'ospedale Civile di Genova-Sampierdarena	161,5
E.O. Osped. Galliera	Impianto di movimentazione verticale del pad. C dell'ospedale Galliera di Genova	950

(1) Al netto della quota del 5% a carico delle regioni.

Restano a carico delle regioni eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

L'Unità di verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Le regioni provvederanno all'aggiudicazione ed alla consegna dei lavori inerenti i sopraindicati progetti entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.

La regione Lazio, nei medesimi termini e con le modalità indicate in premessa, darà comunicazione dell'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni relative all'ospedale S. Filippo Neri di Roma.

Resta nella responsabilità delle regioni Lazio e Liguria l'accertamento dell'esecuzione, da parte delle aziende sanitarie e ospedaliere competenti, delle prescrizioni impartite per la realizzazione di alcuni progetti relativamente a:

acquisizione del parere dei vigili del fuoco;

predisposizione del piano della sicurezza ai sensi del decreto legislativo n. 494/1996 citato in premessa.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 26 aprile 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 55

99A3649

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Ammissione a finanziamento di alcuni progetti della regione Umbria - Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Settore materno-infantile. (Deliberazione n. 17/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/90;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988;

Visto l'art. 3, quarto comma, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, che disciplina le modalità per la revoca e la riassegnazione dei finanziamenti relativi a progetti per i quali, entro il termine di cui al comma 2, non sia stata presentata la richiesta di finanziamento e che dispone, altresì, di riservare, nell'ambito di tali finan-

ziamenti, una quota pari a lire 200 miliardi di lire per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per altri obiettivi indicati nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha differito al 31 luglio e al 31 agosto 1996 i termini precedentemente fissati dall'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 509/1995;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica nonché per il riordino delle competenze di questo Comitato, a norma del predetto art. 7 della legge n. 94/1997;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997, in base al quale è previsto che i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo Comitato siano trasferiti alle Amministrazioni competenti per materia mediante l'adozione di apposito regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e di personale;

Vista la propria deliberazione n. 52 in data 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 1997, con la quale, nel revocare e riassegnare i finanziamenti residui ai sensi del sopracitato decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, è stata accantonata la somma di lire 160.648 miliardi — poi rideterminata in lire 165.908 milioni per effetto di altre somme residue accertate — per gli interventi di cui al citato art. 3, comma 4, della legge n. 34/1996, disponendo che la residua quota di lire 34.092 milioni, a concorrenza del complessivo importo di lire 200 miliardi, venga riservata sulle disponibilità della seconda fase del programma;

Vista la propria deliberazione n. 56 in data 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, con la quale è stata ripartita la predetta somma di lire 165.908 milioni per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per gli altri obiettivi previsti dal citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996;

Considerato che alla regione Umbria, per la realizzazione di tali interventi, è stata assegnata la somma complessiva di lire 3.079.660.798;

Viste le istanze di ammissione a finanziamento presentate, nell'ambito di tale quota assegnata, dalla regione Umbria per alcuni interventi;

Visti i pareri espressi dal Ministero della sanità;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle risorse assegnate alla regione Umbria con la deliberazione n. 56 del 6 maggio 1998, citata in premessa, sono ammessi a finanziamento gli interventi riportati nell'elenco in allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

Restano a carico della regione gli eventuali maggiori oneri derivanti da modifiche apportate alle aliquote IVA.

L'Unità di verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 29 aprile 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 71

ALLEGATO

ART. 3, COMMA 4, DEL DECRETO 1° DICEMBRE 1995, N. 509, CONVERTITO DALLA LEGGE 31 GENNAIO 1996, N. 34
INTERVENTI DEL SETTORE MATERNO-INFANTILE

REGIONE UMBRIA

AZIENDA, USL	LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	MUTUO (in lire)
ASL 3	Gualdo Tadino, Norcia, Cascia, Spoleto	Ristrutturazione sedi consultoriali e acquisto sede per attività consultoriale	1.284.000.000
ASL 2	Marsciano, Perugia	Attivazione servizio consultoriale, realizz. spazi per corsi di preparazione al parto, per menopausa, informatizzaz. rilevaz. dati consultoriali, ecc.	310.281.502
ASL 4	Orvieto (Terni)	Acquisto arredi e attrezzature per il potenziamento dei servizi consultoriali, organizzazione corsi di preparazione al parto a domicilio	362.000.000
Azienda ospedaliera Perugia	Perugia	Umanizzazione del parto ospedaliero (aquisizione arredi e attrezzature)	617.500.000
ASL 1	Sedi varie in provincia di Perugia	Acquisto arredi e attrezzature , materiale e strumentazione informatici per potenziam. e qualificaz. corsi preparaz. parto-nascita, assist. puerperio, menopausa, ecc.	166.097.050
Azienda ospealiera S. Maria di Terni	Terni	Modifica sala travaglio, realizzaz. struttura «isola felice», sala parto in acqua, degenze «rooming.in», acquisto arredi e attrezzature	339.150.000

99A3650

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele, di cui al regolamento CE n. 121/97, per la campagna 1998-1999. (Deliberazione n. 22/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CE n. 1663/95 della Commissione delle Comunità europee che stabilisce, modalità di applicazione del regolamento CEE n. 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune, per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia;

Visto il regolamento CE n. 1221/97 del Consiglio delle Comunità europee che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(98) 2477 def/6 del 3 settembre 1998, recante approvazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele presentato dall'Italia ai sensi del citato regolamento CE n. 1221/97;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 2.299.082 euro per la campagna 1998-1999 a valere sul FEOGA, sezione garanzia, occone provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti anch'esse a 2.299.082 euro, pari a 4.451,644 milioni di lire;

Considerato la necessità di ricorrere alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le note del Ministero per le politiche agricole n. M/1470 del 5 giugno 1998 e n. M/1658 del 20 luglio 1998;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Ai fini della attuazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele, richiamato in premessa, per la campagna 1998-1999, è autorizzato in favore dell'AIMA, unico organismo pagatore, un cofinanziamento nazionale pubblico di 2.299.082 euro, pari a 4.451,644 milioni di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dall'AIMA stessa, che provvederà alla ripartizione dei finanziamenti tra i beneficiari.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero per le politiche agricole e l'AIMA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 26 aprile 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 53

99A3651

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale del programma operativo «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1», di cui al regolamento CEE n. 2081/93, per le annualità 1997-1999 e rimodulazione finanziaria degli interventi per gli anni 1995 e 1996. (Deliberazione n. 24/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, numero 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento CEE numero 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(95) 1146 del 7 giugno 1995 con la quale è stato approvato il programma operativo «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1» e la successiva decisione di modifica C/97) del 3716 del 15 dicembre 1997, che si integrano nel Quadro comunitario di sostegno obiettivo 1, 1994-1999;

Vista la decisione del Comitato di sorveglianza del Q.C.S. obiettivo 1 1994-1999, in data 28 aprile 1998, con la quale è stata approvata la riprogrammazione delle risorse comunitarie provenienti dai fondi strutturali;

Considerato che in tale contesto è stato ridotto di 16,910 Meuro il contributo finanziario a valere sul FESR destinato al citato programma operativo «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1»;

Vista la successiva decisione della Commissione delle Comunità europee C(98) 3966 del 14 dicembre 1998 che ha confermato la suddetta decisione del Comitato di sorveglianza;

Considerato che a fronte delle risorse complessive rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto delle citate decisioni, per il periodo 1995-1999, ammontanti a 113,090 Meuro a valere sul FESR, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche;

Considerate le assegnazioni disposte a carico del Fondo di rotazione con la propria delibera 8 agosto 1995, per il periodo 1995-1996, pari a 41,204 Mecu, già valutati in 82,408 miliardi di lire;

Considerata l'esigenza di disporre il cofinanziamento nazionale anche per il periodo 1997-1999, nonché di adeguare le assegnazioni già stabilite con la predetta delibera per il periodo 1995-1996 ai piani finanziari successivamente rimodulati e riprogrammati con le citate decisioni C(97) 3716 e C(98) 3966;

Considerata la necessità di ricorrere per l'ulteriore importo di 58,486 Meuro, pari a 113,246 miliardi di lire alle disponibilità del Fondo di ròtazione di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali l'intervento del predetto Fondo di rotazione;

Vista la nota del Dipartimento del turismo numero 148/FS/Ob. 1/CIPE in data 21 gennaio 1999;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della attuazione del programma operativo «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1», richiamato in premessa, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico per il periodo 1995-1999 pari a 195,654 miliardi di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, come riportato, per ciascun anno, nell'allegata tabella che forma parte integrante della presente delibera.

Al predetto finanziamento si provvede come di seguito specificato:

a) 82,408 miliardi di lire, già assegnati con delibera 8 agosto 1995;

b) 113,246 miliardi di lire, con nuove assegnazioni.

2. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Dipartimento del turismo.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione adegua le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo di cui alla presente delibera.

4. Il Dipartimento del turismo adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

6. La presente delibera annulla e sostituisce il piano finanziario di cui alla citata delibera 8 agosto 1995, fatti salvi gli effetti già prodotti.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 26 aprile 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 54

ALLEGATO

P.O. «SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO PERIODO 1995-1999 SOSTENIBILE NELLE REGIONI DELL'OBIETTIVO 1»
SPESA NAZIONALE PUBBLICA - REGOLAMENTO CEE N. 2081/93

MULTI REGIONALE TURISMO	FONDO DI ROTAZIONE LEGGE 183/87											
	1995		1996		1997		1998		1999		TOTALE	
	meuro	miliardi di lire	meuro	miliardi di lire	meuro	miliardi di lire	meuro	miliardi di lire	meuro	miliardi di lire	meuro	miliardi di lire
	0,305	0,591	0,436	0,845	2,046	3,962	74,964	145,150	23,295	45,106	101,046	195,654

99A3652

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale dell'iniziativa comunitaria Urban, per l'annualità 1999. (Deliberazione n. 25/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali e, in particolare, i regolamenti n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale e n. 2084/93 concernente il Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/02 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C180 del 1° luglio 1994), che ha stabilito gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Urban;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(97) 3505 dell'8 dicembre 1997, con la quale è stata modificata la decisione C(96) 890 per quanto concerne l'aumento del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, con estensione dell'iniziativa comunitaria Urban in Italia;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della citata decisione, ammontanti a 41,255 Meuro per l'anno 1999 a valere sul FESR e sul FSE, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche ammontanti complessivamente a 34,319 Meuro, pari a 66,451 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere, relativamente alla quota statale, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la nota del Ministro dei lavori pubblici n. 5083 in data 15 dicembre 1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Ai fini della attuazione dell'iniziativa comunitaria Urban, per l'anno 1999 è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di 34,319 Meuro, pari a 66,451 miliardi di lire, di cui 22,541 Meuro, pari a 43,645 miliardi di lire a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e 11,778 Meuro, pari a 22,806 miliardi di lire a carico degli enti territoriali e degli altri soggetti pubblici interessati, come indicato nella allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del predetto Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dei lavori pubblici.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare la quota di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo autorizzato con la presente delibera.

4. Il Ministero dei lavori pubblici adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari, al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 29 aprile 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 72

TABELLA

INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
ANNUALITÀ 1999 - DECISIONE C(97) 3505 DELL'8 DICEMBRE 1997

Comuni	Quota nazionale pubblica					
	Legge n. 183/87		Enti territoriali		Totale	
	meuro	miliardi di lire	meuro	miliardi di lire	meuro	miliardi di lire
Bari	1,140	2,207	0,555	1,075	1,695	3,282
Cagliari	0,904	1,750	0,451	0,873	1,355	2,623
Catania	1,020	1,975	0,582	1,127	1,602	3,102
Catanzaro	1,340	2,595	0,674	1,305	2,014	3,900
Cosenza	0,602	1,166	0,431	0,835	1,033	2,001
Foggia	1,393	2,697	0,566	1,096	1,959	3,793
Genova	1,541	2,984	0,928	1,796	2,469	4,780
Lecce	2,042	3,954	0,942	1,824	2,984	5,778
Napoli	2,075	4,018	0,893	1,729	2,968	5,747
Palermo	0,109	0,211	0,436	0,844	0,545	1,055
Reggio Calabria	1,099	2,128	0,472	0,914	1,571	3,042
Roma	1,677	3,247	0,128	0,248	1,805	3,495
Salerno	1,578	3,055	1,404	2,719	2,982	5,774
Siracusa	1,291	2,500	0,817	1,582	2,108	4,082
Trieste	3,281	6,353	1,406	2,722	4,687	9,075
Venezia	1,188	2,300	1,093	2,117	2,281	4,417
Ass. tecnica ...	0,261	0,505	—	—	0,261	0,505
TOTALE	22,541	43,645	11,778	22,806	34,319	66,451

99A3653

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1330 del 4 ottobre 1971 con cui è stata inserita nello statuto dell'Università degli studi di Ancona la facoltà di ingegneria;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1991 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992 con il quale:

si sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, i diplomi universitari in ingegneria aerospaziale, ingegneria biomedica, ingegneria chimica, ingegneria dell'ambiente e delle risorse, ingegneria delle infrastrutture, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettrica, ingegneria elettronica, ingegneria informatica e automatica, ingegneria logistica e della produzione, ingegneria meccanica;

si è integrata la tabella II annessa al predetto regio decreto nel senso che la facoltà di ingegneria può rilasciare tutti i predetti diplomi universitari;

si è aggiunta, dopo la tabella XXIX, annessa al precitato regio decreto, la tabella XXIX-*bis* relativa ai predetti corsi di diploma universitario;

Visto il proprio decreto del 15 maggio 1993 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1993 relativo alla modifica allo statuto dell'Università degli studi di Ancona intesa ad ottenere l'istituzione dei diplomi universitari in ingegneria meccanica, ingegneria elettronica, ingegneria informatica e automatica, ingegneria delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 marzo 1994, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994 con il quale:

si sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, il diploma universitario in ingegneria dell'automazione, il diploma universitario in ingegneria energetica ed il diploma universitario in ingegneria informatica;

si è soppresso dall'elenco sopracitato il diploma universitario in ingegneria informatica ed automatica;

si è integrata la tabella II annessa al predetto regio decreto nel senso che la facoltà di ingegneria può rilasciare anche i seguenti diplomi universitari, di cui alla tabella XXIX-*bis*: ingegneria dell'automazione, ingegneria energetica, ingegneria informatica;

si è soppressa la tabella XXIX-*bis*, annessa al precitato regio decreto, e sostituita dalla nuova tabella XXIX-*bis* relativa ai diplomi universitari della facoltà di ingegneria;

Viste le proposte formulate dagli organi accademici di questa Università, rispettivamente in data 19 marzo 1997 dal consiglio di facoltà di ingegneria, 9 aprile 1997 dal consiglio di amministrazione e 15 aprile 1997 dal senato accademico, volte ad ottenere la modifica di statuto con:

l'adeguamento al nuovo ordinamento di cui al precitato decreto ministeriale 31 marzo 1994 del corso di diploma universitario in ingegneria meccanica già presente a statuto ed attivato;

l'adeguamento al nuovo ordinamento di cui al precitato decreto ministeriale 31 marzo 1994 del corso di diploma universitario in ingegneria elettronica già presente a statuto ed attivato;

l'adeguamento al nuovo ordinamento di cui al precitato decreto ministeriale 31 marzo 1994 del corso di diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni già presente a statuto ma non ancora attivato;

La trasformazione del diploma universitario in ingegneria informatica ed automatica già presente in statuto ma non ancora attivato in ingegneria informatica, in adeguamento al nuovo ordinamento di cui al precitato decreto ministeriale 31 marzo 1994;

L'inserimento dei diplomi universitari in ingegneria logistica e della produzione ed ingegneria dell'automazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 22506 del 12 maggio 1997 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate;

Vista la nota ministeriale n. 1862 del 28 luglio 1997 con la quale si trasmette, in allegato, al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 16 della legge 11 maggio 1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria, il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 19 giugno 1997, favorevole alla riformulazione dei diplomi universitari già istituiti in ingegneria meccanica, ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni ed in ingegneria informatica e non favorevole all'istituzione dei corsi di diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione, ingegneria dell'automazione non essendo stato allegato il parere del Comitato regionale di coordinamento né le schede risorse;

Vista la propria nota n. 28979 del 15 luglio 1997 con la quale, in riferimento alle predette modifiche di statuto, si invia la scheda delle risorse del diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione e si comunica al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che il Comitato regionale di coordinamento delle università marchigiane avrà all'ordine del giorno della prossima seduta l'attivazione del diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione e che nel frattempo il parere favorevole di tutti i rettori delle università marchigiane sulla istituzione ed attivazione del diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione è stato richiesto ed ottenuto, per le vie brevi;

Visto il verbale della riunione del Comitato regionale di coordinamento delle università marchigiane, redatto in data 22 maggio 1998, nel quale risulta che il Comitato medesimo approva l'istituzione del diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione ratificando il parere espresso a suo tempo in via informale;

Visto l'art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e le circolari ministeriali n. 2079 del 5 agosto 1997 e n. 1/98 del 16 giugno 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 5.4.1 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento dei corsi di diploma universitario della facoltà di ingegneria di cui alla tabella XXIX-*bis* allegata al decreto ministeriale 31 marzo 1994.

Art. 5.4.1

(Diplomi universitari della facoltà di ingegneria)

5.4.1.1 (Istituzione e obiettivi dei corsi di diploma universitario).

Presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Ancona sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario, di durata triennale, di cui all'art. 2 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

Settore industriale:

diploma universitario in ingegneria meccanica.

Settore dell'informazione:

diploma universitario in ingegneria elettronica;

diploma universitario in ingegneria informatica;

diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni.

Intersettoriale:

diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione.

I corsi di diploma universitario possono essere articolati in orientamenti, stabiliti da ciascuna facoltà all'atto dell'emanazione del proprio regolamento. Per ogni corso di diploma può essere costituito un unico consiglio, indipendentemente dal numero degli orientamenti.

Al compimento degli studi viene conseguito il «Diploma universitario in ingegneria...», con la specificazione del corso di diploma seguito.

Obiettivo generale di ciascun corso di diploma è quello di formare tecnici con preparazione di livello universitario, qualificati anche per svolgere attività di supporto alla ricerca e per recepire e gestire l'innovazione adeguandosi all'evoluzione scientifica e tecnologica. Si richiede pertanto una buona formazione di base, rivolta, però, più agli aspetti applicativi che a quelli teorico-astratti; una preparazione ingegneristica a largo spettro, anche se orientata a un settore specifico; una formazione professionalizzante che addestri all'utilizzo delle conoscenze di base e ingegneristiche per la soluzione di problemi applicativi.

5.4.1.2 (Accesso ai corsi di diploma universitario).

L'iscrizione ai corsi di diploma è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti al primo anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. In ogni caso, per realizzare una efficace attività didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento dovrà avere un numero di studenti iscritti non superiore, di norma alle cento unità.

Le modalità delle eventuali prove per l'ammissione al primo anno di corso sono stabilite dal consiglio di facoltà.

5.4.1.3 (Corsi di laurea e di diploma universitario affini).

Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art 5.4.1.1 sono dichiarati mutamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX - decreto 22 maggio 1995 *(Gazzetta Ufficiale* 18 luglio 1995, n. 166) e successive modificazioni ed integrazioni.

Il criterio generale per il riconoscimento degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento della laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti, o parte, degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi atti a completare la formazione necessaria per inserirsi nel corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire la laurea stessa. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

La facoltà indicherà, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso non potrà in ogni caso essere superiore al terzo.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facoltà di ingegneria, il competente consiglio della struttura didattica riconoscerà gli insegnamenti seguendo il criterio della loro utilità ai fini della formazione richiesta per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano di studi da completare per conseguire il titolo stesso e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. La facoltà identificherà i modi più appropriati per consentire, sia agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea, sia a quelli che abbiano interrotto gli

studi nell'ambito di un corso di laurea in ingegneria, di completare i propri studi con il conseguimento di un diploma universitario.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini.

La facoltà, nel riconoscere gli studi di un corso di diploma per il proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati in misura tale che per conseguire la laurea, il numero degli insegnamenti ulteriori, sia integrativi, sia propri del corso di laurea, non sia di norma superiore, rispettivamente, a quattro annualità e a quattordici annualità. Nel caso di proseguimento degli studi la facoltà dovrà quindi tenere presente i predetti vincoli nel formulare i relativi piani di studio.

5.4.1.4 (Articolazione del corso degli studi).

La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria è stabilita in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento di facoltà.

Complessivamente l'attività didattica assistita comprende almeno 2100 ore organizzate in 30 moduli didattici. Di esse, almeno 500 ore sono di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificati enti pubblici e privati, italiani e stranieri. L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente valutazione, potrà essere ritenuta dal consiglio della competente struttura didattica, equivalente, al massimo a due moduli didattici.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attività didattica assistita (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato con esito positivo l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esame stabilite dalla facoltà. La facoltà, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti seguirà criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali a un valore sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici.

Le tabelle di cui all'art. 5.4.1.7 riportano per ciascun diploma universitario il numero dei moduli didattici e i relativi settori scientifico-disciplinari da includere obbligatoriamente nei curricula didattici. La facoltà completerà le indicazioni, fino ai trenta moduli didattici, in modo da raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

L'esame di diploma consiste in una discussione orale avente lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato: in esso potrà essere discusso un elaborato scritto.

5.4.1.5 (Regolamento dei corsi di diploma universitario).

I Consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/1990. Nello stesso regolamento saranno stabilite le modalità di svolgimento nonché la tipologia delle forme didattiche dei corsi di diploma universitario; in particolare per i corsi di diploma universitario che potranno essere svolti in sedi decentrate o con le modalità di istruzione a distanza (teledidattica) potrebbe essere richiesta la frequenza di alcuni cicli di lezioni o di laboratori o lo svolgimento degli esami presso la sede di Ancona. Il trasferimento presso la sede avviene a cura ed a carico dello studente.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica assistita di settore scientifico-disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono, di norma, quelle indicate nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990. Nei casi in cui l'insegnamento sia specifico del diploma universitario, nel senso di differire dall'insegnamento omonimo utilizzato nel corso di laurea, occorre aggiungere alla sua denominazione la sigla diploma universitario. Le denominazioni di insegnamenti integrati, formati con moduli didattici appartenenti a settori scientifico-disciplinari differenti, saranno diverse da quelle riportate nei settori stessi. L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di diploma non comporta necessariamente identità di programma e di svolgimento e quindi di docente.

Nel regolamento sarà altresì indicata la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici e le loro eventuali propedeuticità. Saranno inoltre specificate le attività pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e la composizione delle relative commissioni, le modalità dell'esame finale e di diploma.

Nel regolamento saranno infine riportati i vincoli quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo.

La facoltà potrà prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facoltà, al fine di favorire una migliore formazione umanistica; potrà altresì

prevedere brevi corsi sulle norme e i principi del disegno tecnico per quegli studenti il cui iter degli studi precedenti non li abbia previsti.

La facoltà potrà inoltre prevedere che lo studente dimostri la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dalla facoltà stessa. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dall'Ateneo anche utilizzando uno dei moduli didattici a scelta.

5.4.1.6 (Docenza).

La copertura dei moduli didattici attivati è attribuita dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo delle stesso settore scientifico-disciplinare o di settore affine, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 ovvero per affidamento, a professori di ruolo o ricercatori confermati, sempre nel medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine.

Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalità esterne, la facoltà, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, potrà affidare moduli didattici a professori a contratto.

5.4.1.7 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario).

I curricula dei diplomi universitari in ingegneria sono formulati con riferimento al modulo didattico. Nelle tabelle che seguono sono riportate le indicazioni di uno o più settori scientifico-disciplinari con il relativo numero di moduli didattici.

Nelle tabelle *A* sono indicati i moduli didattici che concorrono a creare la cultura di base e le competenze, anche strumentali, comuni a tutti i diplomi universitari in ingegneria.

Nelle tabelle *B* sono specificati i moduli didattici comuni a tutti i diplomi universitari di un medesimo settore, i quali hanno la finalità di caratterizzare gli aspetti di base e professionali di ciascuno dei tre settori dell'ingegneria (civile, dell'informazione, industriale).

Nelle tabelle *C* sono riportati gli ulteriori moduli didattici, specifici dei singoli corsi di diploma, i quali hanno l'obiettivo di fornire la cultura specifica e le competenze professionali generali di ogni singolo corso.

Per i corsi di diploma intersettoriali, le tabelle *D*, unitamente alla tabella *A* indicano l'ordinamento didattico complessivo.

Gli orientamenti di un corso di diploma hanno l'obiettivo di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze di tipo metodologico, sia tecnico-progettuali, realizzative e di esercizio. I moduli didattici, in numero non inferiore a tre, sono scelti dalla facoltà in accordo con l'obiettivo indicato, in fase di formulazione del proprio regolamento.

D.U. INGEGNERIA ELETTRONICA

TABELLA *A*

Moduli didattici comuni a tutti i D.U. in Ingegneria

Codifica sett.	Denominazione settore scientifico-disciplinare	N. Moduli
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
H15X	Estimo	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

TABELLA *B.2*

Moduli didattici comuni ai settori

Codifica sett.	Denominazione settore scientifico-disciplinare	N. Moduli
I17X	Elettrotecnica	1
K01X	Elettronica	1
K02X	Campi elettromagnetici	
K03X	Telecomunicazioni	1
K04X	Automatica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2

TABELLA *C.2.2*

Moduli didattici specifici di ciascun diploma

Codifica sett.	Denominazione settore scientifico-disciplinare	N. Moduli
K01X	Elettronica	4
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1
K02X	Campi elettromagnetici	1
K03X	Telecomunicazioni	1
K04X	Automatica	
K02X	Campi elettromagnetici	
K03X	Telecomunicazioni	1
+ 7 moduli didattici da definire in sede locale		

D.U. INGEGNERIA MECCANICA

TABELLA *A*

Moduli didattici comuni a tutti i D.U. in Ingegneria

Codifica sett.	Denominazione settore scientifico-disciplinare	N. Moduli
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
H15X	Estimo	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

TABELLA B.3

Moduli didattici comuni ai settori

Codifica sett. —	Denominazione settore scientifico-disciplinare —	N. Moduli —
H07A	Scienza delle costruzioni	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I05A	Fisica tecnica industriale	
I03X	Fluidodinamica	
I15B	Principi di ingegneria chimica	1
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1
I17X	Elettrotecnica	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I13X	Metallurgia	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I18X	Convertitori macchine e azionamenti elettrici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	1

TABELLA C.3.5

Moduli didattici specifici di ciascun diploma

Codifica sett. —	Denominazione settore scientifico-disciplinare —	N. Moduli —
H01A	Idraulica	
I03X	Fluidodinamica	1
I04B	Macchine a fluido	1
I05A	Fisica tecnica industriale	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I11X	Impianti industriali meccanici	1
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori macchine e azionamenti elettrici	1

+ 7 moduli didattici da definire in sede locale

D.U. INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI

TABELLA A

Moduli didattici comuni a tutti i D.U. in Ingegneria

Codifica sett. —	Denominazione settore scientifico-disciplinare —	N. Moduli —
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
H15X	Estimo	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

TABELLA B.2

Moduli didattici comuni ai settori

Codifica sett. —	Denominazione settore scientifico-disciplinare —	N. moduli —
I17X	Elettrotecnica	1
K01X	Elettronica	1
K02X	Campi elettromagnetici	
K03X	Telecomunicazioni	1
K04X	Automatica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2

TABELLA C.2.1

Moduli didattici specifici di ciascun diploma

Codifica sett. —	Denominazione settore scientifico-disciplinare —	N. moduli —
K03X	Telecomunicazioni	4
K02X	Campi elettromagnetici	2
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1
K01X	Elettronica	1

+ 7 moduli didattici da definire in sede locale

D.U. INGEGNERIA INFORMATICA

TABELLA A

Moduli didattici comuni a tutti i D.U. in Ingegneria

Codifica sett. —	Denominazione settore scientifico-disciplinare —	N. moduli —
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
H15X	Estimo	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

TABELLA B.2

Moduli didattici comuni ai settori

Codifica sett. —	Denominazione settore scientifico-disciplinare —	N. moduli —
I17X	Elettrotecnica	1
K01X	Elettronica	1
K02X	Campi elettromagnetici	
K03X	Telecomunicazioni	1
K04X	Automatica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2

TABELLA *C.2.3*

Moduli didattici specifici di ciascun diploma

Codifica sett.	Denominazione settore scientifico-disciplinare	N. moduli
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	4
K01X	Elettronica	
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1
K03X	Telecomunicazioni	1
K04X	Automatica	1
A04B	Ricerca operativa	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

+ 7 moduli didattici da definire in sede locale

D.U. INGEGNERIA LOGISTICA E DELLA PRODUZIONE

TABELLA *A*

Moduli didattici comuni a tutti i D.U. in Ingegneria

Codifica sett.	Denominazione settore scientifico disciplinare	N. moduli
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
H15X	Estimo	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P01AE	Economia politica	1

TABELLA *D.4*

Moduli didattici (Ing. logistica e della produzione - Intersettoriale)

Codifica sett.	Denominazione settore scientifico-disciplinare	N. moduli
H07A	Scienza delle costruzioni	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I05A	Fisica tecnica industriale	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I10X	Tecnologia e sistemi di lavorazione	2
I11X	Impianti industriali meccanici	1
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori macchine e azionamenti elettrici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	1
K01X	Elettronica	1
K04X	Automatica	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2
A04B	Ricerca operativa	1
I27X	Ingegneria economico-gestionale	1
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	1
I02C	Impianti e sistemi aerospaziali	
I11X	Impianti industriali meccanici	
I15C	Impianti chimici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	1

+ 7 moduli didattici da definire in sede locale

Ancona, 31 ottobre 1998

Il pro-rettore: GOVERNA

99A3654

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 29 aprile 1999, n. **96/E.**

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Modifiche regolamentari che stabiliscono il versamento in autotassazione, in via esclusiva, direttamente al comune - Adempimenti e conseguenze.

Ai comuni
Ai concessionari della riscossione

e, per conoscenza:

Alle direzioni regionali delle entrate
All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
Alle Poste italiane S.p.a.
All'Ascotributi
Al Consorzio nazionale tra i concessionari della riscossione

In forza della lettera *n)* del primo comma dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, i comuni possono stabilire, con proprio regolamento, fra l'altro, che l'ICI dovuta annualmente in autotassazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per gli immobili ubicati sul loro territorio, debba essere versata dai contribuenti non più tramite il concessionario della riscossione bensì esclusivamente sul conto corrente postale del comune o presso gli sportelli del tesoriere comunale.

Alcuni comuni hanno già esercitato tale potere, con effetto sui versamenti da eseguire a decorrere dal corrente anno.

Con la presente circolare si intende esaminare i problemi maggiormente significativi derivanti dal predetto cambiamento del sistema di riscossione, ricercandone adeguate soluzioni.

1. *Modello di bollettino per il versamento su c/c postale.*

Pur nella consapevolezza dell'ampio grado di autonomia regolamentare, anche per questo aspetto, riconosciuto ai comuni dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446/1997, lo scrivente ritiene doveroso suggerire l'utilizzo di un bollettino che sia analogo,

con gli opportuni adattamenti, sia per quanto riguarda il contenuto che per quanto concerne le caratteristiche tecniche, a quello approvato con il decreto interministeriale del 12 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del successivo 20 maggio.

Ciò sia al fine di non complicare le operazioni di sua compilazione da parte dei contribuenti o delle organizzazioni dagli stessi incaricate, sia per assicurare la uniforme rilevazione dei dati di riscossione.

Il bollettino, utilizzabile anche per i versamenti agli sportelli del tesoriere comunale, potrebbe essere redatto secondo il fac-simile riprodotto, in misura ridotta, nell'allegato alla presente circolare.

2. *Adempimenti dei comuni.*

I comuni si attiveranno per informare adeguatamente i loro contribuenti in ordine all'obbligo di effettuare i versamenti dell'imposta in autotassazione, direttamente ed esclusivamente in loro favore, specificando le relative modalità ed assicurando la disponibilità gratuita dei bollettini.

Essi, inoltre, comunicheranno al concessionario della riscossione che i predetti versamenti non possono più essere eseguiti secondo le modalità stabilite nel terzo comma dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

3. *Adempimenti dei concessionari della riscossione.*

Le somme affluite sul conto corrente postale del concessionario, nonché quelle riscosse presso i propri sportelli, non possono da questo essere restituite ai contribuenti, ma devono necessariamente, in base alle disposizioni vigenti, essere versate in favore del comune avente diritto nei termini e secondo le modalità indicati nelle disposizioni medesime.

Sulle predette somme spettano al concessionario le commissioni previste dal terzo comma dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, eccezione fatta per quelle riscosse allo sportello successivamente al ricevimento della comunicazione di cui si è trattato al punto 2.

4. *Validità dei versamenti.*

I versamenti in commento effettuati dai contribuenti sul conto corrente postale del concessionario della riscossione o presso i suoi sportelli, anziché direttamente al comune, devono comunque essere assunti come validamente eseguiti ed alla data apposta sul bollettino dall'ufficio postale ovvero dal concessionario in caso di pagamento presso i suoi sportelli.

L'aver utilizzato le predette modalità di versamento, diverse da quelle stabilite nel regolamento comunale, comporta l'applicabilità della sanzione per infrazioni di carattere formale prevista nel terzo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 473 del 18 dicembre 1997.

Tuttavia, almeno per il primo anno interessato ad una così radicale trasformazione delle modalità di versamento, non si farà luogo alla irrogazione di tale sanzione alla luce delle disposizioni recate dall'art. 6 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, in quanto non c'è dubbio che si verificano obiettive condizioni di incertezza e di disorientamento che rendono scusabile l'errore del contribuente.

5. *Avvertenza.*

Ovviamente resta fermo che, in assenza di modifiche regolamentari da parte del comune sulle modalità di versamento, l'imposta dovuta per gli immobili ubicati sul suo territorio deve continuare, come per il passato, ad essere pagata tramite il competente concessionario della riscossione. Resta, altresì, fermo che qualora il comune, con il suo regolamento, abbia stabilito il versamento diretto in suo favore aggiuntivamente rispetto a quello tramite il concessionario, il contribuente può optare per l'una o l'altra modalità di pagamento.

* * *

La presente circolare viene adottata d'intesa con l'ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani), nonché con le Poste italiane S.p.a. e l'Ascotributi.

* * *

La pubblicazione della circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tiene conto luogo anche della distribuzione agli Organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Tuttavia:

le Direzioni regionali delle entrate contatteranno urgentemente i Comuni compresi nelle proprie circoscrizioni, richiamando la loro attenzione sulla circolare medesima.

l'Ascotributi invierà urgentemente ai concessonari della riscossione copia della circolare.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

ALLEGATO

CONTI CORRENTI POSTALI — Ricevuta del versamento di L. .... .000

LIRE (in lettere) ....

sul c/c n. .... intestato a: ....

Comune di .... **Servizio di Tesoreria**

eseguito da .... (cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente — comune di domicilio fiscale — via e numero civico)

Codice fiscale del contribuente

Numero dei fabbricati (a) — Anno d'imposta (b) — Versamento in acconto (c) — Versamento a saldo (c)

IMPORTI RIFERITI A (d):

Terreni agricoli L.

Aree fabbricabili L.

Abitazione principale L.

Altri fabbricati L.

Detrazione per l'abitazione principale (e) L.

Data .... BOLLO DELL'AGENZIA P.T.

tasse — data — progress.

CONTI CORRENTI POSTALI — Certificato di accreditamento di L. [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][0][0][0]

LIRE (in lettere) ....

sul c/c n. .... intestato a:

Comune di .... - **Servizio di Tesoreria**

eseguito da .... (cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente — comune di domicilio fiscale — via e numero civico)

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

NUMERO DEI FABBRICATI (a) — ANNO DI IMPOSTA (b) — ACCONTO (c) — SALDO (c)

IMPORTI RIFERITI A: (d)

TERRENI AGRICOLI

AREE FABBRICABILI

ABITAZIONE PRINCIPALE

ALTRI FABBRICATI

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (e)

BOLLO DELL'AGENZIA P.T. — Data ....

MOD. CH - 8-BIS - ICI

IMPORTANTE: non scrivere nella zona sottostante!

> <

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

ATTENZIONE

Il presente bollettino serve per pagare l'ICI in autotassazione direttamente in favore del comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili, qualora questo abbia stabilito, con disposizione regolamentare, tale modalità di versamento.

Se nell'ambito dello stesso comune il contribuente possiede più immobili soggetti ad imposizione, il versamento li deve comprendere tutti.

L'importo del versamento va arrotondato, per eccesso o per difetto, alle mille lire.

Scrivere in stampatello maiuscolo dentro le caselle come negli esempi e con penna nera o blu.

[A][B][C][D][E][F][G][H][I] ecc. [SALDO] [X] ecc. [ ][ ][1][2][3][4][5][6][7][8] ecc.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

a) Indicare il numero dei fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, cui si riferisce il versamento.

b) Ultime due cifre dell'anno di imposizione cui si riferisce il vesamento.

c) Barrare la casella (X) in caso affermativo. Lasciare il riquadro in bianco nel caso contrario.

d) Indicare, senza arrotondamenti, la parte dell'importo complessivamente versato relativa:
- ai terreni agricoli
- alle aree fabbricabili
- alla abitazione principale (al netto della detrazione)
- ai fabbricati diversi dall'abitazione principale

La sommatoria dei quattro importi, arrotondata, deve corrispondere all'importo versato.

e) Indicare l'importo, senza arrotondamento, della detrazione calcolata per l'abitazione principale.

AVVERTENZE

(In caso di utilizzo per versamento su C/C postale)

NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE, ABRASIONI O CORREZIONI.

Per eseguire il versamento, il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 96 Reg. Esec. Codice P.T.)

99A3629

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 30 aprile 1999, n. **1039477.**

Legge n. 488/1992 - Modifica della circolare 25 febbraio 1999, n. 1029445, concernente i comuni ed i territori «disastrati» delle regioni Marche e Umbria.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'Ass.I.Lea
All'Ass.I.Re.Me.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con riferimento alla circolare ministeriale richiamata in oggetto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 1999, e, in particolare, a quanto previsto dal relativo punto 3 in merito alle modalità di erogazione dell'eventuale contributo integrativo a favore delle iniziative già agevolate nel terzo o nel quarto bando della legge n. 488/1992, si comunica che, al fine di semplificare l'applicazione e la gestione delle dette modalità, le medesime vengono modificate come di seguito specificato, nel pieno rispetto, naturalmente, delle note regole della sovvenzione equivalente.

In pratica, qualora in favore di un'iniziativa già agevolata nel terzo o nel quarto bando venga concesso il contributo integrativo fino al raggiungimento delle particolari misure previste dalla normativa in argomento, fatti salvi il decreto di concessione provvisorio relativo alle agevolazioni già concesse, le relative quote e le modalità di disponibilità delle stesse, si procede alla emanazione di un nuovo decreto di concessione provvisorio, integrativo del precedente, relativo al solo contributo aggiuntivo. le cui quote, in numero pari a quelle del decreto base, vengono rese disponibili con le consuete modalità ma a partire dal mese successivo alle graduatorie speciali di cui si tratta. Le condizioni che rendono possibile, da parte della banca concessionaria, la materiale erogazione all'impresa beneficiaria della singola quota del contributo base sono sufficienti, fatte comunque salve eventuali valutazioni di altro tipo, a consentire l'erogazione della corrispondente quota del contributo integrativo a partire, però, dalla disponibilità di quest'ultima che, per quanto detto, interverrà in un momento successivo rispetto a quella della quota del contributo base.

Restano confermati i contenuti del richiamato punto 3 non modificati dalla presente circolare.

Il Ministro: BERSANI

99A3655

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della parrocchia di S. Domenico, in Modena

Con decreto ministeriale 8 aprile 1999, viene riconosciuto civilmente il provvedimento canonico con il quale viene estinta la parrocchia di S. Domenico, con sede in Modena.

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Modena.

99A3656

Estinzione della parrocchia di S. Michele, in San Gimignano

Con decreto ministeriale 8 aprile 1999, viene riconosciuto civilmente il provvedimento canonico con il quale viene estinta la parrocchia di S. Michele, con sede in San Gimignano, frazione Casale (Siena).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Siena.

99A3657

Estinzione della parrocchia di S. Jacopo, in San Gimignano

Con decreto ministeriale 8 aprile 1999, viene riconosciuto civilmente il provvedimento canonico con il quale viene estinta la parrocchia di S. Jacopo, con sede in San Gimignano, frazione Cortennano (Siena).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Siena.

99A3658

Rettifica al comunicato relativo al decreto ministeriale 7 dicembre 1998 riguardante l'esatta denominazione della «Casa di procura dell'Istituto delle suore salesiane missionarie», in Roma.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1999, la denominazione della «Casa di procura dell'Istituto delle suore salesiane missionarie», riportata nell'art. 1 del decreto ministeriale 7 dicembre 1998, è rettificata in «Casa di procura dell'Istituto delle suore salesiane missionarie di Maria Immacolata».

99A3659

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 maggio 1999

Dollaro USA	1,0786
Yen giapponese	130,13
Dracma greca	326,10
Corona danese	7,4332
Corona svedese	8,9575
Sterlina	0,66100
Corona norvegese	8,2585
Corona ceca	37,690
Lira cipriota	0,57931
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,55
Zloty polacco	4,2063
Tallero sloveno	193,7554
Franco svizzero	1,6078
Dollaro canadese	1,5725
Dollaro australiano	1,6122
Dollaro neozelandese	1,9233
Rand sudafricano	6,6226

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A3717

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia vetrai - Società cooperativa a r.l.», in Aprilia.

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1999 il dott. Cesare Mingo è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia vetrai - Società cooperativa a r.l.», con sede in Aprilia (Latina), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 14 marzo 1988, in sostituzione del dott. Gianluca Venturi, dimissionario.

99A3641

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 aprile 1999 concernente: «Modificazioni al decreto ministeriale 19 marzo 1999 recante ulteriori attività ammissibili e priorità regionali di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 20 luglio 1998 in materia di estensione delle agevolazioni della legge 19 dicembre 1992, n. 448, al settore turistico-alberghiero». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 1999).

Nel titolo riportato sia nel sommario che alla pag. 14, nonché nelle premesse del decreto citato in epigrafe, alla pag. 14, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... legge 19 dicembre 1992, n. *448,* ...» e «... legge n. *448*/1992 ...», leggasi: «... legge 19 dicembre 1992, n. *488,* ...» e «... legge n. *488*/1992 ...».

99A3667

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Marketing e Commerciale Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

annuale	L.	508.000
semestrale	L.	289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

annuale	L.	416.000
semestrale	L.	231.000

Tipo A2 Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

annuale	L.	115.500
semestrale	L.	69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

annuale	L.	107.000
semestrale	L.	70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

annuale	L.	273.000
semestrale	L.	150.000

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

annuale	L.	106.000
semestrale	L.	68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

annuale	L.	267.000
semestrale	L.	145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

annuale	L.	1.097.000
semestrale	L.	593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

annuale	L.	982.000
semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima* - *prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 1 0 0 1 0 7 0 9 9 *

L. 1.500
e 0,77